

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

472^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 1975

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia,
indi del Vice Presidente VENANZI

INDICE

CORTE COSTITUZIONALE

Cessazione dalla carica di giudice della Corte costituzionale e conferimento dell'incarico di Vice presidente della Corte stessa Pag. 22307

DISEGNI DI LEGGE

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alla stessa Commissione in sede referente 22308

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante 22307

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 22307

Presentazione di relazione 22308

Richiesta di dichiarazione d'urgenza per il disegno di legge n. 2191 22308

Seguito della discussione e approvazione:

« Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministra-

zione » (114-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

(Relazione orale):

AGRIMI, relatore Pag. 22309, 22321
22323 e *passim*

* BUCCINI 22324, 22329, 22332 e *passim*
DE MATTEIS 22339

* GERMANO 22319, 22343
LANFRÈ 22321, 22323, 22331 e *passim*
MODICA 22326

MORLINO, *Ministro senza portafoglio* . . . 22312
22325, 22333 e *passim*

OLIVA 22327, 22341

INTERROGAZIONI

Annunzio 22344

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di risoluzione 22308

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETONI Tullia

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

R I C C I , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Annunzio di cessazione dalla carica di giudice della Corte costituzionale e di conferimento dell'incarico di Vice Presidente della Corte stessa

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Corte costituzionale ha comunicato, con lettera 15 luglio 1975, che l'avvocato Giovanni Battista Benedetti ha cessato dalla carica di giudice della Corte costituzionale e che all'incarico di Vice Presidente della Corte stessa, già ricoperto dall'avvocato Benedetti, è stato designato il dottor Luigi Oggioni.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane e del fondo per il concorso statale negli interessi costituito presso la cassa medesima » (2194), previ pareri della 5^a e della 12^a Commissione;

« Integrazione dei fondi, di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie » (2186), previ pareri della 5^a e della 10^a Commissione;

alla 11^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Modifiche alla disciplina del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private » (2184), previ pareri della 5^a e della 10^a Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 3^a Commissione permanente (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla responsabilità civile derivante dal trasporto marittimo di sostanze nucleari,

firmata a Bruxelles il 17 dicembre 1971 » (1966), previ pareri della 2ª, della 8ª e della 10ª Commissione;

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura):

Deputati TRUZZI; TASSI ed altri; BARDELLI ed altri; VINEIS ed altri. — Norme in materia di contratti agrari » (2187), previo parere della 2ª Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alla stessa Commissione in sede referente

P R E S I D E N T E . A seguito dell'assegnazione in sede deliberante, alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), del disegno di legge n. 2194, per ragioni di connessione sono stati deferiti nella stessa sede anche i seguenti disegni di legge: MANCINI ed altri. — « Integrazione del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane e del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949 » (1533), BASADONNA ed altri. — « Modifica di alcune norme in materia di credito agevolato a favore delle imprese artigiane » (1825) e: DE CAROLIS ed altri. — « Stanziamento di fondi per i finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie e dell'artigianato » (2077), già assegnati alla Commissione stessa in sede referente.

Annunzio di richiesta di dichiarazione di urgenza per il disegno di legge n. 2191

P R E S I D E N T E . Il Governo, ai sensi dell'articolo 77, primo comma, del Regolamento, ha chiesto la dichiarazione d'urgenza per il disegno di legge: « Nuova disciplina delle attività musicali » (2191).

A norma del sopracitato articolo del Regolamento, la discussione della richiesta anzidetta avrà luogo nella seduta pomeridiana di domani, giovedì 17 luglio 1975.

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . A nome della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), il senatore Barra ha presentato una relazione unica sui seguenti disegni di legge: « Disposizioni relative al personale delle Magistrature amministrative e del Tribunale supremo militare » (1572), GAUDIO. — « Modifiche e integrazioni delle leggi 20 dicembre 1961, numero 1345, e 13 ottobre 1969, n. 691, relative alla Corte dei conti » (530), ATTAGUILE. — « Norme per il conferimento della qualifica superiore al personale di cui all'articolo 12 della legge 24 maggio 1951, n. 392, avente qualifica equiparata a quella di magistrato di Cassazione » (888), CUCINELLI ed altri. — « Modifiche all'ordinamento del personale di magistratura della Corte dei conti » (1609) e: COPPOLA ed altri. — « Trattamento economico del personale appartenente alla magistratura ordinaria, alla magistratura del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare e dei tribunali amministrativi regionali nonché alla Avvocatura dello Stato » (1963).

Annunzio di trasmissione di risoluzione approvata dal Parlamento europeo

P R E S I D E N T E . Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di una risoluzione, approvata da quella Assemblea, concernente lo stato di avanzamento dei lavori per l'approvazione della sesta direttiva in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla cifra d'affari — sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.

Tale risoluzione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione » (114-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati e per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

A G R I M I , relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, alcune brevi osservazioni sulla stringata discussione che si è conclusa ieri sera con pochi, rispetto all'entità della materia, ma certamente molto profondi e meritevoli di ogni considerazione, interventi. Le mie brevi osservazioni devono essere precedute da una constatazione senza dubbio positiva. C'è un diffuso orientamento ad approvare il più sollecitamente possibile — speriamo questa sera stessa — il disegno di legge, in maniera che al più presto possa diventare operante e possa cominciare a decorrere il termine che al Governo viene affidato per emanare i decreti di trasferimento in materie importanti che attendono di essere precisate e in tutte le altre materie che formeranno oggetto di una delega ampia, funzionale, operativa e soprattutto riordinativa dell'intero sistema della pubblica amministrazione.

È una constatazione positiva che senza dubbio merita di essere colta, ma che non suscita per la verità sorpresa in quest'Aula, dato che già in Senato questa parte del disegno di legge era stata approvata, se non all'unanimità, a larghissima maggioranza, circa un anno fa. Ci sono stati, come dicevo, in-

terventi interessanti, ai quali brevissimamente mi riferisco, soprattutto per aderirvi in linea di massima. Vi è stato un intervento del senatore Lanfrè il quale ha detto con molto garbo che quelle che erano da parte del relatore talune perplessità, che io non ho avuto alcun timore di esprimere, diventavano per lui motivo di opposizione. Forse è un poco eccessivo, data la natura del provvedimento che andiamo ad affrontare. Si tratta di un provvedimento che interessa tutti, interessa il paese, non è la proposta di una parte politica; è l'attuazione, vorrei dire quasi la continuazione dell'attuazione della Costituzione del nostro paese, il perfezionamento dello strumento costituzionale. Se può essere di consolazione alle mie perplessità, a quelle che il senatore Lanfrè condivideva, trasformandole in motivi di opposizione, devo dire che ove il Governo (come spero di ascoltare questa sera dalle parole dell'onorevole Ministro) solleciti nell'altro ramo del Parlamento anche l'iter della seconda parte, forse non perderemo neppure un giorno di tempo. Infatti, come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la seconda parte della legge, riguardante il riordinamento della pubblica amministrazione, aveva anch'essa un termine, così come è obbligatorio per qualsiasi delega. Questo termine cominciava a decorrere dalla fine dei dodici mesi fissati nell'articolo 1 di cui ci occupiamo questa sera. Quindi se il Parlamento entro i prossimi dodici mesi (possibilmente molto prima) riuscisse a varare anche la seconda parte, non avremmo perduto neanche un giorno perchè la seconda parte, cioè il riordinamento dei Ministeri, potrebbe cominciare a decorrere proprio dal termine da noi preventivato fin dall'inizio.

Questo potrebbe essere un motivo ulteriore per attenuare le mie perplessità e le preoccupazioni del senatore Lanfrè.

Non vedo il senatore Modica ma posso dire di aver condiviso pressochè per intero il suo intervento, tranne alcune sfumature ed alcune sottolineature forse eccessive per un tema di questo genere. Il senatore Modica, insieme con tutti gli onorevoli colleghi, è buon testimone che questo lavoro è stato compiuto con la tenacia propria di chi (co-

me lo stesso senatore Modica e modestamente il sottoscritto) ha una certa passione per questi temi. Si tratta di un lavoro che è stato compiuto con operosità e diligenza. È vicino a me il senatore Oliva, presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali, il quale, fuori della 1^a Commissione, ma quale presidente della Commissione speciale, ha svolto un lavoro parallelo preziosissimo, teso ad integrare quello da noi svolto, d'intesa con il Governo, per portare avanti il trasferimento delle funzioni alle regioni.

Il senatore Modica ha voluto presentare questa legge come il frutto della pressione, dell'intervento massiccio di alcune forze contro altre forze, che, per la verità, non riesco ad individuare; e neppure — devo dirlo in perfetta coscienza — riesco ad individuare in queste forze, contro le quali si è dovuto lottare, per ottenere il trasferimento alle regioni, me e, tanto meno, la parte politica alla quale mi onoro di appartenere.

Tutte queste cose sono state fatte fin dall'inizio d'intesa con il Ministro della riforma della pubblica amministrazione, onorevole Gava; poi in piena intesa e con la collaborazione del Ministro della pubblica amministrazione, onorevole Gui; da ultimo, nella stesura che andiamo ad approvare, con la collaborazione intensa del Ministro per le regioni, onorevole Morlino. È stato quindi un lavoro di tutti che non ha molto a che fare con il voto del 15 giugno; che è, certo, un fatto importante, pur se dobbiamo stare attenti a non tirarlo in campo anche quando non c'entra. Tutte queste cose abbiamo fatto molto prima del 15 giugno. Le abbiamo elaborate nel 1972, poi nel 1973; il provvedimento è stato approvato dal Senato nel luglio del 1974; la Camera dei deputati, nella stessa stesura che questa sera, credo, approveremo, ha approvato il provvedimento il 22 maggio 1975. Ora non dico che non vi siano occasioni nelle quali l'attività, la pressione dell'opposizione può essere ben rivendicata come motivo e come causa prima, e, a volte, determinante per ottenere alcuni risultati. Vi sono occasioni, in una libera democrazia come la nostra, per l'opposizione, di rivendicare alla propria ini-

ziativa, al proprio intervento, alla propria massiccia presenza e combattività certi risultati. Ma questa del disegno di legge 114 è certamente un'occasione sbagliata.

Nel suo intervento il senatore Germanò ha manifestato serie preoccupazioni ed ha avanzato una proposta di stralcio degli articoli 7 e 9; ha detto che per quanto riguarda la CEE nutrive alcune perplessità.

Il tema del rapporto diretto delle regioni con i regolamenti comunitari e con le direttive comunitarie è certamente un tema giuridicamente difficile. Per questo ci abbiamo pensato tanto a lungo; non per una cattiva volontà, ma perchè presentava, certo, alcuni aspetti di difficoltà tecnica e giuridica. Non si può però negare la realtà. Il senatore Germanò non è presente ma egli non può negare che i regolamenti della CEE equivalgono a leggi dello Stato. Se di una cosa ci si può lamentare, è del fatto che questi regolamenti non vengono portati a conoscenza dei cittadini italiani e dei parlamentari; trattandosi di provvedimenti che si inseriscono tra le leggi dello Stato, dovremmo conoscerli come le nostre leggi, dovrebbero cioè essere pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* e dovremmo, come avviene per le sentenze della Corte costituzionale che ci vengono inviate in stampa perchè anch'esse incidono sull'ordinamento legislativo del paese, annoverarli tra i documenti parlamentari dato che questi regolamenti modificano l'ordinamento giuridico italiano.

Se, dunque, essi sono leggi e hanno bisogno, per essere attuati, dell'azione amministrativa, la competenza delle regioni è indiscutibile. Le regioni hanno infatti funzioni amministrative, ad esempio, in materia di agricoltura e siccome le leggi che regolano questo settore sono in molta parte leggi della Comunità, è naturale che, rispetto ad esse, spettino alle regioni le funzioni amministrative, come avviene per le altre leggi dello Stato.

Il problema può, dunque, presentare alcune difficoltà di attuazione, ma non si può, in linea di principio, affermare di esservi contrari. Occorreva fare molta attenzione, ma bisognava risolvere questo problema e noi

lo abbiamo risolto in un modo che speriamo non presenti troppi inconvenienti, anche se, come relatore, non posso escludere, almeno in una prima applicazione, l'insorgere di qualche difficoltà, perchè si tratta di un fatto veramente nuovo nel contesto dell'ordinamento giuridico italiano.

L'intervento del senatore Oliva ha abbracciato tutta la materia riguardante le regioni. Nella sua qualità di presidente della Commissione per le questioni regionali egli si è adoperato, come ho già detto, in un prezioso lavoro di raccolta di esperienze, di orientamenti, di dati. Il senatore Oliva si è reso veramente partecipe dell'ansia del paese di veder andare avanti l'attuazione dell'ordinamento regionale; le attribuzioni maggiori che questo provvedimento, rispetto al testo da noi approvato, conferisce alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, costituiscono un premio alla diligenza di chi, come lui e come tutti i componenti della Commissione, altro non vuol fare che cercare di accelerare e garantire la più corretta strumentazione della difficile materia.

Faccio mia la raccomandazione che il senatore Oliva ha fatto nel suo intervento: essendo cioè ristretti, rispetto al ritmo di lavoro del Parlamento, i termini per l'espressione del parere da parte della Commissione, che deve pronunciarsi entro 60 giorni una prima volta ed entro 30 giorni, allorchè sarà investita per la seconda volta, dell'esame di ciascun decreto delegato, vorrei pregare il Governo di tener conto di questo fatto. Quindi, per porre la Commissione in grado di esprimere ponderatamente il proprio parere, non bisogna scaricare su di essa, magari all'ultimo momento — certo non sarà questa l'intenzione del Governo — tutti i decreti; altrimenti la Commissione non potrà svolgere un lavoro attento e sistematico, il che vanificherebbe, nella realtà, quello che, invece, si è voluto accortamente disporre per garantire l'intervento del Parlamento.

Abbiamo avuto infine l'intervento del senatore Buccini il quale ha riecheggiato tutti i temi della legge in questione ed ha lamentato, come tutti, il fatto che in questa sede

non si possa trattare anche della riforma dei Ministeri. È una doglianza comune. Mi associo al suo rammarico per non potere licenziare stasera stessa uno strumento più completo, che certamente avrebbe dato maggior risalto, anche dinanzi all'opinione pubblica, a questo disegno di ammodernamento della pubblica amministrazione. Anche per il senatore Buccini vale, tuttavia, l'osservazione che ho fatto prima: se si fa presto nell'altro ramo del Parlamento e se non si perde tempo anche al Senato potremo riagganciare i termini dell'intero problema, così come erano nell'originario disegno.

Tra gli emendamenti presentati ve ne sono alcuni del senatore Buccini, al quale vorrei rivolgere una preghiera che è poi quella, per così dire, rivolta a me stesso: ascoltiamo prima le dichiarazioni del Governo, che sono molto importanti anche per quanto ci proponiamo di fare in futuro. Spero che tali dichiarazioni possano indurre anche il senatore Buccini a riconsiderare gli emendamenti da lui presentati, per vedere se è proprio il caso — anche se sono apprezzabili nella sostanza — di insistere su di essi per un ulteriore perfezionamento o se politicamente non sia preferibile fare avanzare il disegno di legge così com'è, pur di camminare speditamente sulla strada che abbiamo intrapreso.

È stato infine presentato dal senatore Germano un ordine del giorno riguardante la Valle d'Aosta. Vi aderisco interamente poichè tale ordine del giorno non è che la ripetizione di quanto abbiamo già approvato: si tratta esattamente del quinto comma dell'articolo 1 del provvedimento, così come fu varato al Senato il 26 luglio 1974. Si propone di dar vita, anche per la Valle d'Aosta, attraverso uno strumento legislativo, ad un tipo di commissione paritetica che riesca ad affrettare e perfezionare i trasferimenti per quella regione a statuto speciale. Per le altre regioni tale strumento già esiste: si intende crearlo anche per la Valle d'Aosta.

Rimettendomi, comunque, anche in questo caso, al parere del rappresentante del Governo, esprimo intera adesione all'ordine del giorno suddetto. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro Morlino.

M O R L I N O , *Ministro senza portafoglio*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, i tempi eccezionalmente brevi con i quali lodevolmente il Senato della Repubblica ha voluto completare questo suo secondo esame del provvedimento, la sinteticità che responsabilmente si è inteso di dare al dibattito, ed il proposito in cui si è alla fine convenuto di approvare la legge nello stesso testo trasmesso dalla Camera dei deputati, nulla tolgono all'ulteriore approfondimento dei contenuti del provvedimento, alla vitalità della dialettica e del contributo che i singoli gruppi hanno conferito alla discussione ed al fatto che l'approvazione finale specifica ed esalta il valore normativo e il significato politico di questa legge.

È quindi innanzitutto un episodio che riafferma le ragioni del nostro bicameralismo e la particolare accentuazione che ad esso conferisce il Senato della Repubblica, che consente al Governo di specificare ed affinare la effettività del suo impegno programmatico ed al nostro sistema democratico nel suo complesso di collaudare la sua capacità di dare con questa legge, certamente di rilievo non minore di altre, risposte tempestive al momento civile, istituzionale e politico del paese.

Un grato riconoscimento dobbiamo quindi tutti, il Governo e chi ha l'onore di rappresentarlo, a coloro che più direttamente hanno contribuito all'approfondimento, al dibattito ed alla definizione di questo contesto normativo, sia in Aula che in Commissione, ed in particolare al suo presidente senatore Tesauo, che ha guidato con la sua autorità i lavori ed al senatore Agrimi, che con tanta competenza e sensibilità politica ha tessuto la filigrana del loro costruttivo svolgimento ed al senatore Oliva che ha voluto intervenire in questo dibattito con la propria autorità di Presidente della Commissione parlamentare per gli affari regionali.

E sono poi particolarmente grato anche a coloro che hanno voluto conferire a questa ultima fase dell'iter parlamentare un valore ed un significato proprio, specificando l'atteggiamento che i rispettivi Gruppi hanno

assunto. Sono perciò grato all'rappresentante del Gruppo liberale che ha voluto sottolineare certi aspetti critici del provvedimento; mi auguro che, dopo i chiarimenti che darò, la posizione finale del suo Gruppo possa essere riconsiderata. Sono grato altresì al Gruppo comunista che, attraverso la parola esperta del senatore Modica, ha saputo cogliere, al di là delle pur legittime e doverose riserve, la concretezza politica di un atteggiamento positivo in questa fase finale del provvedimento.

Ringrazio anche tutti gli altri che sono intervenuti, compresi quelli del MSI-Destra nazionale che mantenendo una opposizione pregiudiziale di fronte a questo provvedimento contribuiscono corrispettivamente a qualificarlo come un fatto significativo della realizzazione della Costituzione repubblicana. Ringrazio poi il senatore Buccini del PSI per aver inquadrato questo provvedimento nel programma di Governo richiamato esplicitamente ed organicamente, conferendogli così il carattere di concreto ed attuale atto politico e non solo di astratta attuazione del disegno costituzionale. Questa articolata e compiuta partecipazione alla discussione consente a chi parla di sottolineare solo gli aspetti essenziali, di dare i chiarimenti richiesti e di contribuire a precisare il significato politico sintetico del provvedimento.

Basta preliminarmente rilevare come per la parte più strettamente riguardante le norme per l'ordinamento regionale il Senato abbia riconosciuto che il lavoro fatto nell'altro ramo del Parlamento è stato, nel suo complesso, positivo, di affinamento, di ulteriore precisazione rispetto al testo approvato in prima lettura dal Senato. Si può pertanto dire, per maggiore tranquillità del senatore Modica, che la delega è stata costruita in modo tale che essa può essere o non essere esercitata, ma difficilmente può essere esercitata in modo difforme dalle indicazioni date dal Parlamento. Il modo di procedere mediante la delega può sollevare dubbi che sempre accompagnano qualsiasi iniziativa che si proietti nel futuro ma questa delega non può far sorgere dubbi sul *quomodo*, ma soltanto sull'*an*. Diversa era la condizione della delega precedente del 1970, la quale offriva al Governo

una ampiezza di movimento, ma era stata costruita ed immaginata in modo che il trasferimento delle funzioni alle regioni dovesse avvenire dall'ambito di ministeri. Del resto non si era giunti a questa impostazione per una volontà riduttiva dell'autonomia regionale anzi questo modo di procedere alla attuazione dell'ordinamento regionale era il frutto di una volontà acceleratrice. Se fossimo in atmosfera polemica, o in altra sede, come non ricordare al senatore Modica i tempi delle nostre discussioni nell'ANCI, quando una certa Costituente delle regioni, messa in piedi intorno al 1960-61, chiedeva addirittura che l'attuazione dell'ordinamento regionale dovesse avvenire con il semplicismo di una delega scritta in sole tre righe che affidava al Governo il compito di procedere ad una qualsiasi attuazione dell'ordinamento regionale senza alcun controllo parlamentare? La verità è che nel 1970 tutti convenimmo ad un importante approdo e cioè che per procedere all'attuazione dell'ordinamento regionale era necessaria un'inversione del modello di attuazione che implicitamente era stato immaginato dai costituenti. I costituenti immaginavano che l'attuazione dell'ordinamento regionale dovesse avvenire per via deduttiva: la Costituzione, le leggi cornice, il trasferimento dei poteri amministrativi alle regioni, le norme finanziarie la legge elettorale ed infine l'elezione dei consigli regionali.

Nel 1970, modificammo le disposizioni della legge n. 62 del 1953, ed invertimmo quel modello dicendo: innanzitutto data e norme per eleggere i consigli regionali; eletti i consigli regionali, passaggio non di poteri normativi contestuali alla emanazione delle leggi cornice, ma trasferimento di poteri amministrativi; individuazione dell'ambito di competenze legislative attribuite alle regioni in base ai poteri amministrativi trasferiti e con la presenza e la partecipazione delle regioni così già costituite; costruire un nuovo ordinamento regionale con un processo induttivo che partisse dalla realtà della prima esperienza delle regioni sollecitata dalle fattispecie di azione pubblica locale di un paese diverso e che cambiava.

Se era questo il nuovo disegno, l'esercizio di quella prima delega non poteva non avere provvisorietà ed approssimazione e non po-

téva non derivare da ciò che di precostituito e di sistematico vi era nell'ordinamento centrale esistente. Il significato, radicalmente innovativo di questa nuova legge di delega è che noi fissiamo criteri ed un procedimento compiutamente induttivi. Si deve partire da una considerazione dell'intero sistema di funzioni pubbliche che devono far fronte ad una società come quella attuale e, alla luce della Costituzione, individuare pregiudizialmente l'ambito proprio delle regioni, e successivamente (con un colpo logico e politico ma immediato nei tempi) definire l'ambito rispettivamente proprio delle amministrazioni centrali e quello dei comuni e delle province.

Con questa legge si consente quindi di dare compiuta e coerente attuazione ad un procedimento totalmente nuovo. In ciò vi è qualcosa di nuovo, di diverso e di organico rispetto al provvedimento che fu licenziato in prima lettura dal Senato. Quel testo prevedeva un procedimento meramente integrativo dei trasferimenti di poteri già effettuati, che avrebbe potuto accrescere soltanto quantitativamente e raggiungere sia pur difficilmente una compiutezza, ma si restava su una linea meramente quantitativa.

Con l'attuale stesura del provvedimento si dà vita ad un nuovo procedimento di attuazione dell'ordinamento regionale qualitativamente diverso, coerente, compiuto ed organico.

Si tratta cioè di partire dall'esame di ciò che si ritiene che debba essere innanzitutto pubblica funzione e ciò che deve restare nell'ambito della società civile; chiarito questo, si stabilirà ciò che secondo la Costituzione spetta alle regioni e di conseguenza verrà chiaro ciò che deve restare all'amministrazione centrale e ciò che deve essere riconosciuto in maniera originaria ai comuni e alle province.

L'istituto della delega, della delega dallo Stato alle regioni e dalle regioni ai comuni e alle province, viene considerato come lo strumento empirico che in base a criteri di opportunità e di efficienza sarà utilizzato dallo Stato nei confronti delle regioni e dalle regioni nei confronti di comuni e province per evitare la duplicazione di funzioni, per

garantire distinzioni chiare e per assicurare, su questa base, i coordinamenti migliori.

Questo è ciò che fa questo provvedimento effettivamente nuovo.

Questa novità consente di investire, con il procedimento che si mette in moto con questa delega, tutta la costellazione di enti speciali e nazionali che ruotano intorno alla struttura dei ministeri.

Anche su tale punto vi è nell'ultima stesura una nuova ed ulteriore specificazione. Non si è lasciata la generica dizione che il passaggio delle funzioni dagli enti speciali alle regioni o a comuni e province debba comportare anche il trasferimento dell'intero compendio amministrativo e di personale loro pertinente. Questo era un difetto grave della precedente dizione. Significava trascurare il processo di successiva embricazione intorno all'amministrazione centrale che si era verificato con la costituzione dei vari enti speciali, dei vari enti nazionali, delle varie amministrazioni particolari.

Mano a mano che dalla prima edificazione dello Stato risorgimentale la vita progrediva e richiedeva all'azione pubblica nuovi compiti e nuove funzioni, lo Stato centralizzato, per la logica stessa del centralismo, lungi dal potersi rinnovare, era venuto ad accrescersi di una serie di enti, di organismi speciali per la specialità e la novità degli obiettivi cui dovevano rispondere. Ma oggi dare la risposta più propria alle nuove esigenze sociali con un effettivo decentramento politico come quello che si ottiene attraverso le regioni, comporta che, trasferendosi in sede locale le funzioni degli enti speciali, queste ritornino in un quadro di organicità, per cui non ne resti distinta la parte che derivava da funzioni ministeriali e la parte che derivava da funzioni di enti sovrapposti nel corso del lungo secolo della storia della nostra pubblica amministrazione.

Quindi non solo, come giustamente ha detto il relatore, la preoccupazione empirica di non veder vagare per le varie anticamere delle varie sedi del potere romano i dipendenti di questi enti, ma una più profonda ragione, quella di dare compiutezza e validità di significato veramente innovativo al-

l'ordinamento regionale fa sì che non solo la riforma dovrà investire il cuore di tutto il sistema dei ministeri centrali, ma dovrà investire anche tutti gli enti pubblici che li costellano e contemporaneamente il trasferimento dovrà avvenire in una ricostruzione e in una ripensata *ab imis* funzione locale che nella regione dovrà trovare il suo punto essenziale. E quindi sarà trasferita alle regioni soltanto la parte di quel personale veramente necessario, mentre resterà da sistemare diversamente il personale non occorrente di tutti gli enti speciali.

Si colloca qui un'altra incisiva novità dell'attuale testo che forse perchè racchiusa in un inciso può sfuggire agli affrettati lettori. Alla lettera a) dell'articolo 1 infatti si chiarisce che contestualmente alla emanazione dei decreti delegati di trasferimento di funzioni alle regioni si dovranno apportare le conseguenti riduzioni delle dotazioni organiche delle amministrazioni statali.

È un collegamento importante con la riforma dell'amministrazione dello Stato.

La prima preoccupazione di coloro che volevano un nesso tra riforma regionale e riforma della pubblica amministrazione era dato dal pericolo che il compendio di pubbliche funzioni, di pubbliche organizzazioni, di pubblici strumenti venisse ad accrescersi senza cioè che contemporaneamente al formarsi dell'organizzazione regionale non fosse ampiamente snellita l'amministrazione statale. Questa contestualità qui si afferma con la maggiore chiarezza e con la maggiore efficacia anche per un altro motivo, per il modo come è stata disciplinata l'attuazione dell'articolo 118 della Costituzione che comporta il riconoscimento ai comuni e alle province delle funzioni amministrative in proprio ad esse spettanti. Anche qui c'è variazione rispetto al testo precedente del Senato. In quel testo si prevedeva che le funzioni proprie da riconoscere ai comuni e alle province riguardassero solo la parte non trasferita già alle regioni ma qui, a sottolineare che occorre un ripensamento generale dell'organizzazione dei poteri, si dice che il riconoscimento di funzioni proprie ai comuni e alle province e alle comunità

montane deve essere fatto in modo originario su tutto l'arco delle competenze e non solo sulla base di quelle che non sono state ancora trasferite. Infatti, come sanno coloro che sono attenti o partecipino a questi dibattiti, il problema dell'autonomia dei comuni e delle province sin qui — e non poteva essere altrimenti prima di questa disposizione — è stato limitato solo alle possibilità della delega di competenze regionali ai comuni e alle province. Invece qui si afferma che in base all'articolo 118 e all'articolo 128 della Costituzione dobbiamo definire, in sede di normazione centrale, le attribuzioni proprie di comuni e di province e lasciare, come nella delega dello Stato alle regioni, nella delega dalle regioni ai comuni, alle province la funzione solo di mero raccordo empirico per garantire organicità, funzionalità; ma l'autonomia dei comuni e delle province, come vuole l'articolo 5 della Costituzione, deve avere pari dignità, pari originalità e quindi pari riconoscimento, così come l'autonomia delle regioni e l'autonomia degli altri organismi che rendono pluralista il nostro sistema democratico.

Questi elementi dimostrano l'importanza e la novità della elaborazione che abbiamo sollecitata e approfondita alla Camera dei deputati e dell'adesione che ora chiediamo al Senato della Repubblica.

Sono stati fatti anche alcuni rilievi particolari. È stato detto che, pur riconoscendosi le motivazioni generali di non comprendere nell'ambito di questo provvedimento le regioni a statuto speciale queste dovevano essere incluse quanto meno per le funzioni relative all'attuazione dei regolamenti e delle direttive CEE.

Rispondo innanzitutto che essendo questo un criterio direttivo per la delega e non un principio, evidentemente non poteva non essere limitato che all'ambito della delega che riguarda appunto solo le regioni a statuto ordinario. Ma devo anche aggiungere che al di là di questa ragione formale vi è che il problema di conformare l'attività delle regioni a statuto speciale ai regolamenti ed alle direttive CEE recepite nella legislazione nazionale, è ancora aperto e dovrà essere risolto nei modi e nelle sedi appropriate, an-

che se con queste regioni abbiamo di recente raggiunto una intesa per la materia agricola sancita dal Parlamento con la nota e controversa legge.

Nel dibattito è stata poi apprezzata non solo la migliore formulazione delle disposizioni concernenti la delega ma anche altri collegamenti tra l'attuazione dell'ordinamento regionale e la riforma della pubblica amministrazione previsti dal provvedimento.

Tali collegamenti riguardano non solo la contestuale riduzione delle dotazioni organiche delle Amministrazioni statali, di cui abbiamo già fatto cenno, ma anche la delega, prevista dall'articolo 6, che dispone la conseguente soppressione degli uffici delle amministrazioni statali, e la istituzione presso la Presidenza del Consiglio di ruoli unici, nei quali collocare i dipendenti esuberanti.

Tale collegamento si coglie anche nella delega dell'articolo 5 che consentirà di riordinare il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, nonché con le disposizioni formulate all'articolo 7 e all'articolo 9 che riguardano direttamente l'amministrazione dello Stato.

In ordine alle disposizioni dell'articolo 7 e dell'articolo 9 devo sciogliere la riserva che ebbi modo di formulare in sede di Commissione sulla posizione del Governo per la loro approvazione in questa sede.

Le disposizioni formulate all'articolo 7 e all'articolo 9 infatti, dopo la loro approvazione da parte della Camera, hanno sollevato perplessità in varie sedi, nel dibattito in Commissione ed anche in sede di Governo.

Di tali perplessità e di tali riserve il Governo non può non farsi carico. Ma allo stesso tempo intende farsi carico del significato che la Camera dei deputati ha attribuito a quelle disposizioni ed alla loro inserzione in questo testo.

È esatto che queste disposizioni, a differenza di quelle pur riguardanti l'Amministrazione centrale, ma più direttamente ed immediatamente collegate al nuovo riconoscimento di funzioni alle regioni, avrebbero dovuto trovare e troverebbero una migliore connessione logica e normativa con le disposizioni stralciate ed affidate ora all'ulteriore *iter* della Commissione affari costituzionali della

Camera. Esse sono un corollario importante delle disposizioni fondamentali che dovranno delineare il nuovo assetto dell'Amministrazione centrale e da queste devono discendere ed essere collegate.

Gli stessi criteri direttivi per l'esercizio della delega conferita al Governo con l'articolo 7 ed in particolare quelli contenuti alla lettera c) difficilmente si può dire che possano essere applicati senza che le linee del nuovo ordinamento siano state tracciate. Così pure la disciplina del trattamento economico dei dipendenti in genere è difficile che possa avere applicazione nelle forme indicate all'articolo 9 senza che si abbia il quadro complessivo e la consistenza degli uffici dell'Amministrazione centrale e gli oneri quindi complessivi che essi comportano per il bilancio dello Stato, in particolare in un momento in cui occorre avviare una politica del bilancio per un programmato risanamento della finanza pubblica.

Sull'esercizio quindi della delega prevista dall'articolo 7 e sulla disciplina del trattamento economico dei dipendenti civili dello Stato, il Governo deve quindi fare una esplicita riserva; eppure ne chiede l'approvazione in una corretta interpretazione dello spirito con il quale la Camera dei deputati ha inteso approvarli.

Infatti la riserva per il Governo alla applicazione delle predette disposizioni è collegata alla oggettiva priorità e quindi all'impegno di sollecitare l'ulteriore *iter* delle disposizioni che sono davanti alla Camera dei deputati nei tempi stessi previsti per l'esercizio di quella delega e di proporre con il miglior raccordo con le norme fondamentali che lì saranno definite le necessarie integrazioni ed eventuali correzioni.

L'obiettivo di consolidare un impegno a proseguire ed a proseguire sollecitamente ha ispirato la Camera dei deputati a trasferire tali disposizioni nella sede più logica a questa sede, nello stesso spirito e facendo proprio il conseguente impegno il Governo dette il suo assenso alla Camera dei deputati formula qui le suindicate riserve e chiede l'approvazione delle disposizioni contenute negli articoli 7 e 9.

E con tali riverse ed in tale spirito il Senato può approvare questo testo, perchè esso è nuovo e coerente con quello approvato in prima lettura proprio sotto il profilo del collegamento tra attuazione dell'ordinamento regionale e riforma della pubblica amministrazione. Il nuovo testo rende quel collegamento più stretto e lo rende più immediatamente incisivo negli effetti.

Il provvedimento del Senato, in fondo, pur affermando l'organicità del disegno, non aveva potuto non distinguere due momenti logici e temporali. Se ricordate bene, la legge votata dal Senato prevedeva un anno alla delega per l'attuazione delle norme dell'ordinamento regionale; decorso l'anno per l'esercizio di quella delega, cominciava a decorrere il nuovo termine di un anno e sei mesi per l'attuazione della riforma della pubblica amministrazione.

Il ragionamento fatto alla Camera è che tale intervallo di un anno resta lo stesso, solo che invece di essere sancito nel testo dovrà essere coperto dall'*iter* parlamentare delle disposizioni sulla riforma della pubblica amministrazione che la Camera si ritiene impegnata a fare in modo che sia completato entro l'anno.

Per il resto, come è stato sottolineato, è un testo profondamente nuovo che sicuramente non può definirsi uno stralcio nel senso che comunemente viene attribuito in sede politica a questa parola perchè è più incisivo.

Queste norme tagliano nel loro complesso il nocciolo stesso della struttura centrale del nostro Stato.

È questa la vera riforma della struttura centralizzata dello Stato perchè la riorganizzazione della pubblica amministrazione è un fatto successivo alla rottura della struttura centralizzata dello Stato.

Quando questa delega sarà esercitata, non avremo più uno Stato centralizzato proprio in virtù dello scorporo che contestualmente sarà fatto del latifondo di poteri più o meno inesercitati che si era costituito intorno al vecchio Stato in un secolo di storia illogica e irrazionale che si è accumulata sul primitivo disegno del 1885. Quello Stato viene in-

vestito da questa riforma in tutto il suo significato.

Allora questo non è uno stralcio: è la riforma nodale, così come era disegnata dalla Costituzione. I conseguenti problemi di riorganizzazione dell'amministrazione centrale saranno affrontati nella sede che vi ho detto nel modo proprio. Così sul versante opposto, fissate le funzioni nuove di comuni e province, sarà possibile emanare la nuova legge comunale e provinciale. Chi ha partecipato con me ai dibattiti e alle lotte autonomistiche di questi anni e ricorda le lunghe discussioni in sede di ANCI, di Unione delle province, nelle varie occasioni in cui si è svolto il dibattito autonomistico di questi anni, sa che dai primi tempi chi parla è stato sempre contrario all'idea semplicistica di una nuova legge comunale e provinciale dettata per le attribuzioni attuali e la natura al fondo ancora autarchico e non realmente autonoma riconosciuta dal sistema reale vigente ai comuni ed alle province.

La logica vuole che una nuova legge comunale e provinciale venga dettata in modo attuale e concreto solo dopo che in base all'articolo 128 e all'articolo 118 della Costituzione, che possono trovare applicazione con questa delega, sarà riconosciuta ai comuni ed alle province per la prima volta una reale autonomia.

Questa legge non è uno stralcio e non è, onorevole rappresentante della Destra nazionale, una legge elettoralistica. Non è né una legge elettoralistica né postelettoralistica: è una legge che nasce direttamente collegata — questo sì — alla scadenza della prima esperienza regionale. Perché a maturare il tipo di soluzioni accolte in questo testo hanno concorso questi primi cinque anni di esperienza regionale e il dialogo tra poteri centrali, Governo e Parlamento da una parte e regioni dall'altra, e il confronto tra vicende della vita nazionale e vicende della vita locale.

Così le autonomie si affermano con un processo spontaneo che nasce dalla società che il Parlamento riconosce nella sua sovranità e promuove con le sue leggi per costruiri

re questo edificio della nuova statualità democratica.

Questa legge quindi non è nemmeno il risultato di un compromesso tra utopia e realismo; non è nemmeno un compromesso tra parti sindacali o parti sociali diverse e non è nemmeno il frutto di compromessi — nel senso tipico — tra forze politiche: è invece, questo sì, una sintesi politica che tiene conto della varietà delle forze politiche, della varietà articolata delle forze sociali organizzate che noi riteniamo tutte ugualmente importanti e tiene conto, infine, delle varietà emerse nel dibattito culturale che, più o meno elevato, ma comunque sempre più vasto, sta investendo l'attenzione del nostro paese. È una sintesi che tiene conto di tutto ciò ma non è un compromesso perché nasce con coerenza dal programma di Governo, dalla volontà del Governo che diventa legge per decisione del Parlamento.

È stato detto giustamente qui che occorre mantenere un collegamento con le regioni a statuto speciale e responsabilmente il senatore Oliva ha osservato che andando avanti nell'attuazione dell'ordinamento regionale a statuto ordinario si correva il rischio di annullare o postergare la peculiarità delle regioni a statuto speciale. Ma contemporaneamente è successo qualcosa che ha consentito alla Camera di superare queste preoccupazioni ed ha fatto sì che le stesse regioni a statuto speciale chiedessero in via pregiudiziale di non essere incluse in questo provvedimento. Il Consiglio dei ministri infatti ha approvato nel frattempo il completamento delle norme di attuazione della Sardegna; le norme di attuazione dell'ordinamento speciale del Trentino-Alto Adige sono state approvate; sono già iscritti all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri i sei provvedimenti di attuazione nelle materie più significative per la regione siciliana e definiremo alla ripresa parlamentare, in sede di norme di attuazione, tutta la delicata materia finanziaria per la Sicilia e le disposizioni di attuazione normative e finanziarie del Friuli-Venezia Giulia.

Inoltre affronteremo, appena terminato questo iter, ed in coerenza con il dettato del-

lo statuto speciale, il tema della Valle d'Aosta. A questo proposito osservo che non ho nulla in contrario ad accettare l'ordine del giorno che è stato qui presentato, ma vorrei che si tenesse conto delle due alternative che abbiamo davanti, di cui, una volta varato il complesso di norme di attuazione delle altre regioni, valuteremo la rispettiva opportunità e cioè o di presentare al Parlamento una legge direttamente dispositiva o di presentare una legge di delega del tipo di quella sollecitata dall'ordine del giorno che comunque mi riservo di accettare come raccomandazione.

L'impegno del Governo è testimoniato, come le regioni a statuto speciale hanno riconosciuto, dai ritmi veramente eccezionali con i quali stiamo procedendo e di cui speriamo di poter dare ancora un segno prima della fine di questa stagione politica, portando a termine sia le norme di attuazione già pronte per la Sicilia, sia possibilmente quelle per il Friuli-Venezia Giulia. Quindi c'è la garanzia che comunque alla ripresa possiamo affrontare in una forma o nell'altra le norme per la Valle d'Aosta.

Questo provvedimento si chiarisce perciò in un più vasto impegno del Governo. Anche qui è stato ribadito in un'apposita disposizione che correlativamente al trasferimento di funzioni e alla soppressione di uffici dell'amministrazione centrale bisogna integrare le disposizioni della legge sulla finanza regionale con congrui stanziamenti corrispondenti alle somme di cui viene diminuita la spesa per l'amministrazione centrale. Abbiamo modificato la precedente stesura chiarendo che il trasferimento contestuale di risorse finanziarie debba comprendere sia l'articolo 8 sia l'articolo 9 sia l'articolo 12 della legge sulla finanza regionale secondo il tipo di materie che vengono trasferite. Anche questa disposizione ha un suo valore perchè si collega al più generale impegno del programma di Governo di revisione della legge sulla finanza regionale. E una prima verifica di questa possibilità di modifica della legge sulla finanza regionale l'avremo nei prossimi giorni quando, prima che il nuovo bilancio 1976 vada all'esame del CIPE, le regioni saranno chiamate nella commissione interre-

gionale a verificare e collaudare le possibilità di nuove risorse sin dal bilancio 1976.

Ed una verifica ancora più interessante, che abbiamo iniziato proprio stamattina con un incontro informale di alcuni esponenti regionali con l'onorevole La Malfa, faremo raccordando l'azione delle regioni, anche agli interventi congiunturali che il Governo sta mettendo a punto, di guisa che anche le capacità di spesa che le regioni hanno dimostrato di avere in tempi di gran lunga più accelerati rispetto alle amministrazioni centrali siano messe a frutto nell'immediato per la politica antirecessiva cui il Governo vuol porre mano con più decisione in coerenza col suo programma che già prevedeva per la seconda metà del 1975 questo tipo di interventi, interventi che sono diventati più urgenti perchè in anticipo si sono manifestati sia i segni positivi sia i segni negativi di una previsione economica come quella che era stata formulata all'atto della presentazione del Governo alle Camere.

È quindi tutto un complesso di programma che troverà poi il suo compimento, diciamo, organizzativo e normativo con la legge sulla contabilità regionale che ho avuto l'onore di presentare al Parlamento, che proprio oggi il gruppo di lavoro della Commissione bilancio del Senato sta portando a termine e che, tempi parlamentari permettendolo, potrà essere approvata dalla Commissione in poco più di una seduta e, essendo in sede redigente, essere licenziata da questa Assemblea in una prossima seduta o in questa sessione o alla ripresa autunnale.

Tutto questo rientra in un programma che il Governo intende portare compiutamente avanti, che sta portando avanti — come del resto è stato molto cortesemente riconosciuto in questa e in altre sedi — in tempi eccezionalmente accelerati per l'attuazione dell'ordinamento regionale, non per un'astratta volontà di attuazione della Costituzione ma perchè il Governo, come ci ha ricordato il collega Buccini ieri, all'atto del suo insediamento sentiva che dare alle regioni le certezze normative, le indicazioni programmatiche e le risorse finanziarie adeguate significava consentire alle regioni di dare quell'indispensabile contributo di governare nuovo

e di governabilità che il paese richiede e di cui le regioni si sono dimostrate in questi anni un fatto importante e particolarmente decisivo.

Si tratta veramente di andare avanti lungo questa linea, attraverso l'azione concreta che le regioni stanno facendo e hanno fatto, attraverso un dialogo del Governo con le regioni che non può non essere dialettico perchè nella misura in cui i poteri sono costruiti distinti e autonomi la dialettica è la ragione prima del loro dialogo; ma si può superare ogni conflittualità e trovare una effettiva sintesi nella misura in cui si riconosce che il pluralismo non è solo un'antica ispirazione ideale, non è solo un'utopia futura, ma è il metodo attuale per fare avanzare nel concreto la vita democratica del nostro paese, per portare avanti quel disegno istituzionale e contemporaneamente quel programma di cambiamento sociale che sono delineati dalla Costituzione democratica e repubblicana.

Si apre con questa seconda stagione regionale, ed in un momento per tanti versi così grave, un tempo nuovo dello Stato in Italia in una prospettiva più drammatica, ma che può essere e vogliamo più compiuta e più sicura per la nostra vita democratica.

Pertanto il Governo, nel chiedere, con le precisazioni che qui sono state date, l'approvazione di questo provvedimento, vede confermate le ragioni politiche della sua formula, del suo programma, della sua pur più ampia prospettiva democratica. Il Parlamento nell'approvarlo riafferma le sue ragioni di istituto fondamentale della vita democratica, e dà l'avvio alla costruzione di uno Stato che sia il vero protagonista del cambiamento sociale, che sia veramente l'alveo intorno al quale si sviluppino più ricche, più piene e più compiute libertà democratiche, arricchite da una più viva partecipazione popolare. L'approvazione di questa legge dà una prova significativa della validità del sistema democratico che abbiamo costruito in questi anni, della sua capacità di rispondere con tempestività alle attese politiche, sociali e istituzionali del momento presente. (*Applausi dal centro e dal centro-sinistra*).

PRESIDENTE. Senatore Germano, insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

* **GERMANO.** Innanzitutto vorrei far presente che c'è un errore da correggere nel testo dell'ordine del giorno; alla terza riga, dove si dice « fatta eccezione per », bisogna sopprimere queste parole e inserire la parola « e ».

PRESIDENTE. D'accordo.

GERMANO. Aggiungo che, dopo la adesione del relatore e l'impegno assunto dal Ministro a nome del Governo, non insisto per la votazione. Vorrei però fare una preghiera: nell'elencazione fatta dal Ministro, la Valle d'Aosta è venuta ultima; direi tuttavia che si debba operare rapidamente, se è possibile, per risolvere il problema quanto prima.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Si dia lettura dell'articolo 1.

RICCI, Segretario:

Art. 1.

Il Governo è delegato ad emanare per le regioni a statuto ordinario, entro 12 mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria diretti:

a) a completare il trasferimento delle funzioni amministrative, considerate per settori organici, inerenti alle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione, nonché degli uffici e del personale, anche mediante le necessarie modifiche ed integrazioni ai decreti delegati emanati in attuazione dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con la riduzione contestuale delle dotazioni organiche delle amministrazioni statali;

b) a trasferire le funzioni inerenti alle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione esercitate da enti pubblici nazionali ed interregionali, fatte salve, comunque, quelle già trasferite, nonché a trasferire i rispettivi uffici e i beni. Contestualmente si provvede al trasferimento alle Regioni del personale indispensabile all'esercizio delle funzioni trasferite e all'assegnazione all'amministrazione statale del restante personale nel rispetto della posizione economica acquisita;

c) a delegare, a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative necessarie per rendere possibile l'esercizio organico da parte delle Regioni delle funzioni trasferite o già delegate, provvedendo contestualmente al trasferimento degli uffici, del personale e dei beni strumentali ritenuti necessari anche al fine di concorrere a realizzare il più ampio ed efficiente decentramento amministrativo;

d) a disciplinare la facoltà delle Regioni di avvalersi degli uffici tecnici dello Stato;

e) ad attribuire alle province, ai comuni e alle comunità montane, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione, nonché ad attribuire ai predetti enti locali altre funzioni di interesse locale, che valgano a rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni amministrative loro attribuite, a norma della legislazione vigente, provvedendo a regolare i relativi rapporti finanziari;

f) a provvedere, in relazione alle funzioni trasferite, alla soppressione dei capitoli dello stato di previsione della spesa, diretta e indiretta, del bilancio dello Stato, relativi alle funzioni trasferite ed al corrispondente incremento delle entrate e dei fondi previsti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le Regioni, per le attività ed i servizi che interessano territori finitimi, possono addivinare ad intese e costituire uffici o gestioni comuni anche in forma consortile.

Nell'emanazione dei decreti delegati previsti dal presente articolo, il Governo si atter-

rà ai seguenti principi e criteri direttivi nonchè a quelli contenuti negli articoli 17, 18 e 19 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sempre che non contrastino con quelli indicati nella presente legge:

1) l'identificazione delle materie dovrà essere realizzata per settori organici, non in base alle competenze dei Ministeri, degli organi periferici dello Stato e delle altre istituzioni pubbliche, ma in base a criteri oggettivi desumibili dal pieno significato che esse hanno e dalla più stretta connessione esistente tra funzioni affini, strumentali e complementari, per modo che il trasferimento dovrà risultare completo ed essere finalizzato ad assicurare una disciplina ed una gestione sistematica e programmata delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alle Regioni per il territorio e il corpo sociale;

2) nel trasferimento di uffici dovranno essere escluse forme di codipendenza funzionale tra uffici dello Stato e delle Regioni, e dovranno, altresì, essere eliminate quelle esistenti, anche attraverso la delega di funzioni; dovrà, inoltre, essere completato il trasferimento alle Regioni dei beni del demanio e del patrimonio dello Stato, che siano direttamente strumentali alle funzioni trasferite;

3) sarà prevista, a favore delle Regioni, la facoltà:

a) di emanare norme legislative di organizzazione e di spesa nelle materie delegate dallo Stato, in conformità dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, nonchè, ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, norme di attuazione delle leggi della Repubblica vigenti nelle materie stesse;

b) di subdelegare alle province, comuni ed altri enti locali le funzioni delegate dallo Stato e di disciplinare i relativi poteri di indirizzo;

4) saranno, altresì, disciplinati i rapporti finanziari fra Stato, Regioni ed enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate in modo da assicurare i mezzi necessari per il migliore esercizio delle funzioni stesse;

5) sarà provveduto, nelle materie spettanti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, al trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative all'attuazione di regolamenti della CEE e di sue direttive, fatte proprie dallo Stato con legge nella quale saranno indicate le norme di principio, prevedendosi altresì, che in mancanza della legge regionale, sarà osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni. Sarà prevista, in materia, la facoltà del Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, sentita la Regione interessata, di prescrivere, in caso di accertata inattività degli organi regionali che comporti inadempimenti agli obblighi comunitari, un congruo termine alla Regione per provvedere, nonchè la facoltà di adottare, trascorso invano il termine predetto, i provvedimenti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Lanfrè, Nencioni, Pepe, Filetti, Mariani e Pazienza è stato presentato l'emendamento 1.1 tendente a sopprimere all'ultimo comma dell'articolo 1 il n. 5).

L A N F R È . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L A N F R È . Signor Presidente, onorevoli colleghi, le dichiarazioni e le spiegazioni fornite con la consueta e riconosciuta dottrina prima dal relatore poi dall'onorevole Ministro non ci spingono a ritirare l'emendamento presentato; anzi io trarrei delle conseguenze inverse a quelle tratte dal relatore, senatore Agrimi, dalla giusta premessa da lui sottolineata. Ha detto giustamente il senatore Agrimi che le leggi e i regolamenti comunitari vengono immediatamente recepiti come leggi dello Stato nell'ordinamento giuridico statale italiano; quindi nulla vieta che poi in sede di attuazione possano essere demandati alle regioni. Noi non siamo convinti di questa tesi; ritenia-

mo invece che, divenendo, attraverso il recepimento nell'ordinamento statale italiano, leggi dello Stato, lo Stato debba provvedere direttamente alla loro attuazione e non possa demandare ad organi amministrativi quali le regioni l'attuazione di queste leggi.

Per questa ragione riteniamo che il n. 5) dell'ultimo comma dell'articolo 1 sia in contrasto con tutto l'ordinamento costituzionale italiano e anche con gli accordi comunitari nell'ambito della CEE e quindi insistiamo perchè sia soppresso.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

A G R I M I , relatore. Signor Presidente, insisto nel parere contrario all'emendamento 1.1 perchè mi pare di poter sostenere, contrariamente a quanto diceva poco fa il senatore Lanfrè, che quando l'articolo 118 della Costituzione stabilisce che spettano alle regioni le funzioni amministrative nelle materie di cui all'articolo 117 — e le materie di cui all'articolo 117 sono appunto abbondantemente rappresentate nel tessuto normativo della CEE (ho citato l'agricoltura per tutte, ma ce ne sono tante altre) — deve spettare alla regione l'esercizio dell'amministrazione anche rispetto ad esse. Pur non nascondendomi, ripeto, le difficoltà di questa innovazione, non posso in linea di principio oppormi all'inserimento del punto 5) nell'articolo 1. Sono, quindi, contrario all'emendamento soppressivo.

M O R L I N O , Ministro senza portafoglio. Anche il Governo è contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 1.1 presentato dal senatore Lanfrè e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

R I C C I , Segretario:

Art. 2.

In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

(È approvato).

Art. 3.

La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni a statuto ordinario attiene ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari. Detta funzione spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro o i Ministri competenti.

L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari.

Le disposizioni di cui ai precedenti due commi sostituiscono ogni altra norma concernente l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento con particolare riguardo a quelle contenute nei decreti delegati emanati in attuazione dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Gli organi statali e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo nella Regione, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni.

(È approvato).

Art. 4.

I primi due commi dell'articolo 62 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono abrogati. Il controllo sulle deliberazioni adottate dalle province, dai comuni e da altri enti locali nelle materie ad essi delegate dalla Regione e nelle materie subdelegate è attribuito rispettivamente agli organi di cui agli articoli 55, 56 e 61 della citata legge n. 62, osservandosi, per quanto concerne la esecutività di tali deliberazioni, principi analoghi a quelli stabiliti negli articoli 45 e 47.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Lanfrè e di altri senatori è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

R I C C I , Segretario:

Dopo l'articolo 4, inserire il testo dell'articolo 2 approvato dal Senato e stralciato dalla Camera dei deputati.

4.0.1 LANFRÈ, NENCIONI PEPE, FILETTI, MARIANI, PAZIENZA

L A N F R È . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L A N F R È . Molto brevemente, signor Presidente. Noi proponiamo il ripristino del vecchio articolo 2 approvato dal Senato, cioè la delega al Governo per la ristrutturazione dei ministeri. Abbiamo già detto, in sede di discussione generale, che questo disegno di legge, ove si prescinda dall'articolo 2 del vecchio testo, è un provvedimento monco, incongruente e che non risponde alle esigenze sentite dai pubblici dipendenti perchè sia finalmente riordinata tutta la materia. Abbiamo anche detto — e lo ripetiamo — che perchè si possa compiutamente riordinare ed attuare lo stesso ordinamento regionale con il trasferimento di funzioni e di impiegati alle regioni bisogna anche contemporaneamente, se non prima, ristrutturare tutti i ministeri a cominciare dalla Presidenza del Consiglio. Poichè noi pensiamo che non ha nessun significato un disegno di legge così come è stato illustrato, nonostante le precisazioni del relatore e del Ministro (ai quali esprimiamo la nostra gratitudine per le spiegazioni date), noi proponiamo il ripristino del vecchio testo dell'articolo 2.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

A G R I M I , *relatore*. Onorevole Presidente, il fatto che si sia qui espresso il rammarico perchè in questo testo di legge non è compresa anche la materia relativa alla riforma generale dell'ordinamento della pubblica amministrazione non ci consente di poter accogliere l'emendamento Lanfrè trasferendo *sic et simpliciter* l'articolo 2 del vecchio testo in questo nuovo, perchè l'articolo 2 del vecchio testo andrebbe comunque modificato per potere essere utilmente inserito. Dell'articolo 2, infatti, alcune parti (e l'onorevole Ministro ne ha sottolineata una che vale per tutte, a significare che l'articolo 2 andrebbe profondamente modificato comunque e non può essere preso di peso così come è e trasferito qui) sono contenute nell'articolo 1, laddove — come io avevo fatto notare e l'onorevole Ministro ha sottoli-

neato e ribadito — è contenuta una norma già compresa nell'articolo 2, quella riguardante la riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni statali a seguito dei trasferimenti alle regioni. Quindi perlomeno si dovrebbero eliminare alcune parti; altrimenti la legge risulterebbe incomprensibile e confusa, almeno dal punto di vista della stesura legislativa. È semplicistico quindi dire: prendiamo il vecchio articolo 2 e trasferiamolo qui.

Anche per questo motivo, oltre che per la ulteriore riflessione richiesta dall'altro ramo del Parlamento, che non ha ritenuto di poter licenziare, così come era, l'articolo 2, esprimo parere contrario all'emendamento in esame.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

M O R L I N O , *Ministro senza portafoglio*. Esprimo parere contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 4.0.1, presentato dal senatore Lanfrè e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *Segretario*:

Art. 5.

Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria sul Consiglio superiore della pubblica amministrazione diretto:

a) ad ampliarne la competenza consultiva per le questioni inerenti l'organizzazione, il funzionamento e il perfezionamento dei servizi della pubblica Amministrazione — esclu-

si gli enti pubblici economici — anche al fine di agevolare il coordinamento funzionale fra Stato ed enti pubblici;

b) ad assicurarne la piena funzionalità con adeguate norme procedurali;

c) a prevedere la nomina di membri supplenti;

d) a modificarne la struttura attraverso l'istituzione di una terza sezione composta di esperti in problemi di organizzazione, funzionamento e perfezionamento dei servizi degli enti pubblici territoriali e di quelli non territoriali a carattere nazionale e all'interno della quale sia garantita la presenza di rappresentanti sindacali nella medesima proporzione, prevista dalle vigenti disposizioni per le altre due sezioni del Consiglio stesso.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , Segretario:

Alla lettera d) dopo le parole: « sia garantita » inserire le altre: « una adeguata rappresentanza delle Regioni e ».

5.1 B U C C I N I , Z U C C A L À , D E M A T T E I S ,
C O L O M B O , S I G N O R I , C I P E L L I N I ,
C O R R E T T O , F E R R A L A S C O , M A R O T T A

B U C C I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* B U C C I N I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, desidero fare innanzitutto una premessa. Il nostro Gruppo ha presentato gli emendamenti oggi in discussione perchè riteniamo che con gli stessi l'articolato, almeno nella parte che rimane ferma, possa essere migliorato. E sin da questo momento vogliamo dichiarare che non intendiamo associarci allo spirito di rassegnazione o alla formula « prendiamo quel che è possibile prendere »; vogliamo cioè ri-

manere liberi nelle nostre valutazioni, anche perchè vi è tempo, dopo che gli emendamenti saranno stati oggetto di valutazione e noi speriamo anche di accoglimento da parte di questa Assemblea.

Premesso questo, l'emendamento all'articolo 5 vuole riportare lo spirito e la lettera del precedente testo che il Senato ha approvato il 26 luglio scorso. Il problema è relativo al riordino del Consiglio superiore della pubblica amministrazione. Ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, che oggi è formato di due sezioni, si propone anche la formazione di una terza sezione. Si dice infatti all'articolo 5, nel testo che ci è pervenuto dalla Camera: « a) ad ampliarne la competenza consultiva per le questioni inerenti l'organizzazione, il funzionamento e il perfezionamento dei servizi della pubblica amministrazione — esclusi gli enti pubblici economici — anche al fine di agevolare il coordinamento funzionale fra Stato ed enti pubblici; ». Nel testo approvato da questo ramo del Parlamento si diceva che la delega era estesa a modificare la composizione al fine di istituire una terza sezione nella quale fosse assicurata una adeguata rappresentanza delle regioni. Nel testo pervenutoci dalla Camera a questa dizione è stata sostituita l'altra, nella quale si parla di una terza sezione composta di esperti in problemi di organizzazione, funzionamento e perfezionamento dei servizi degli enti pubblici territoriali.

Ieri mi era sembrato di capire dall'intervento del senatore Agrimi che il problema fosse identico perchè per enti territoriali bisogna intendere anche le regioni e quindi anche se si parla di esperti, anzichè di rappresentanti, si tratta di esperti di questi problemi, ma la dizione è del tutto diversa rispetto al testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

Riteniamo invece di dover affermare il concetto che le regioni, in quanto tali, fanno parte dello Stato e debbono essere presenti, anche per i necessari collegamenti, per quanto riguarda la riorganizzazione degli enti pubblici, perchè, nella misura in cui le amministrazioni centrali e gli enti pubblici pos-

sono essere riordinati, hanno maggior vita anche le regioni ed esse debbono essere partecipi, sia pure a livello consultivo, come avevamo previsto, anche nella terza sezione istituita del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Per questo ci permettiamo di chiedere il ripristino del testo approvato dal Senato che ci sembra più moderno e qualificante nei confronti della partecipazione regionale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

A G R I M I , relatore. Onorevole Presidente, nel corso della mia relazione, avevo già posto in rilievo la modifica apportata dalla Camera dei deputati, laddove la rappresentanza delle regioni è stata sostituita con la inclusione nel Consiglio superiore della pubblica amministrazione di esperti in problemi di organizzazione, funzionamento e perfezionamento dei servizi degli enti pubblici territoriali. Evidentemente tra gli enti pubblici territoriali debbono intendersi anche le regioni.

Come ho già detto nella mia relazione, affinché questo provvedimento abbia un *iter* il più sollecito possibile, la precisazione proposta, non essendo essenziale, potrebbe anche essere evitata. Comunque mi rimetto al parere del Governo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

M O R L I N O , *Ministro senza portafoglio.* Anch'io sottolineo, come primo rilievo, l'esigenza di evitare che, per una preoccupazione di perfezionismo, si rinvi il provvedimento alla Camera. Ma questo rilievo riguarda anche gli altri emendamenti. Qui vi è una ragione specifica; mentre agli altri emendamenti che seguiranno mi oppongo per motivi di ordine generale ed anche per-

chè le ragioni in essi contenute potranno essere sollevate nell'ulteriore *iter* della riforma, a questo emendamento sono contrario per una fondamentale ragione. Le regioni o sono parte dello Stato o sono entità sociologicamente intese. Le regioni come parte dello Stato non hanno una rappresentanza vagamente interpretata da esprimere in organi centrali: hanno la naturale dialettica con gli organi centrali. Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione è un organo consultivo del Governo centrale. Quindi i risultati di questa consultazione appartengono al Governo per i rapporti con le regioni nelle sedi proprie, nelle forme proprie, nelle maniere rigorosamente, costituzionalmente rispettose delle due parti, come questo Governo ha tenuto a sottolineare.

Noi ci opporremo continuamente — e le regioni sono d'accordo con noi — a tutti i tentativi di uno pseudoregionalismo che vuole inserire in organismi centrali rappresentanze di regioni, intendendo le regioni come una sorta di confederazione delle regioni. Noi invece consideriamo le regioni *singulatim*, regione per regione. Ogni regione non è mai rappresentata da un'altra regione: è rappresentata solo dal suo presidente, come vuole la Costituzione. Quindi il Governo, quando su qualsiasi argomento ha dei problemi da affrontare, li affronta con le regioni nei modi tipici di un dialogo come si conviene a tutti i rapporti non scritti tra organi costituzionali.

Che in questo Consiglio superiore, poi, ci siano esperti che conoscano anche materie regionali, è un altro discorso. È utile che il Governo sia informato anche da esperti che conoscano questioni regionali; ma in questo caso sono esperti, non rappresentanti delle regioni. La formula « rappresentanza delle regioni » è costituzionalmente sbagliata, non rispettosa dell'autonomia delle regioni.

Chiedo scusa del rigore di questa precisazione, ma la richiede la materia e la circostanza che uno dei dati positivi del dialogo che abbiamo tenuto in questi mesi con le regioni e di cui le regioni ci hanno dato atto è stato il rigore ed il rispetto del Governo nei rapporti con loro.

M O D I C A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O D I C A . Noi voteremo contro questo emendamento per i motivi generali che ho già esposto ieri, a nome del mio Gruppo, quando abbiamo spiegato per quali ragioni politiche — ed anche per impedire manovre antiregionaliste — intendiamo che sia

chiuso qui, in quest'Aula, questa sera, l'iter parlamentare, così travagliato, durato tre anni, di questa legge. Riteniamo inopportuno che, per qualche miglioramento che sarebbe anche possibile apportare, si debba rinunciare a questa approvazione immediata della legge, si debba imporre una nuova rilettura del testo da parte della Camera dei deputati, col rischio che, con la tecnica dei rilanci, del « più uno », si possa poi andare ad un successivo ritorno del testo al Senato della Repubblica.

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

(Segue **M O D I C A**) . Ciò premesso — e questo vale per tutti gli emendamenti successivi, sui quali quindi possiamo omettere di fare queste stesse considerazioni — sull'emendamento 5.1 debbo precisare che noi siamo contro anche per il merito di esso, non soltanto per questa ragione politica generale.

Ha già parlato, secondo noi giustamente, il ministro Morlino, circa un certo modo scorretto di intendere i rapporti tra Stato e regioni, attraverso la proliferazione di organismi di cogestione, di cosiddetta collaborazione al livello nazionale, che, inserendo rappresentanze delle regioni in organi propri dell'amministrazione centrale, finiscono per snaturare l'articolazione costituzionale di questi rapporti, snaturando il carattere stesso delle regioni, che vengono sempre più sospinte da queste iniziative ad assumere il carattere di organi di amministrazione decentrata dello Stato, mentre esse sono ben altra cosa, ben più alta cosa: sono organi di espressione politica della sovranità popolare, prima di tutto, che debbono incidere su un decentramento generale della macchina amministrativa dello Stato e non certo

su un suo consolidamento attraverso forme di compartecipazione.

A quanto ha detto il ministro Morlino vorrei aggiungere che in questo caso la gravità di un'eventuale associazione di rappresentanti delle regioni all'attività del Consiglio superiore della pubblica amministrazione per le materie indicate nell'articolo 5 sarebbe ancora maggiore che in altri casi poiché trattasi di una competenza primaria delle regioni stesse — ordinamento degli uffici e del loro personale — riconosciuta ad esse dall'articolo 117 della Costituzione. Sono quindi materie sulle quali la regione ha piena autonomia. Autonomia naturalmente non significa ignoranza reciproca. Le regioni hanno tutto l'interesse a conoscere quanto lo Stato e gli organi dello Stato elaborano in questa materia, ma è necessario che tutto ciò avvenga nella piena distinzione delle reciproche responsabilità e delle reciproche sfere di competenza.

Colgo l'occasione per invitare i Gruppi della maggioranza e il Governo ad assumere un atteggiamento più vigilante riguardo a certe formulazioni legislative che stanno proliferando in una serie di settori e che

tendono per molti aspetti a riproporre questo stesso strumento dell'associazione delle regioni ad organi centrali dell'amministrazione statale sia in materie di competenza regionale sia in materie di competenza statale. Riteniamo che questa tendenza debba essere scoraggiata e respinta perchè non favorisce il pieno successo della riforma regionale, fa confusione e accentua il pericolo di una degenerazione amministrativa delle regioni stesse.

Per questi motivi votiamo contro questo emendamento. Desidero precisare che, anche qualora ritenessimo positive delle proposte di modifica, come può essere il caso — ed anticipo così una dichiarazione su una proposta successiva — di quella contenuta nello emendamento 7.1, sulla quale ci siamo già soffermati ieri nel nostro intervento, non la voteremo, nella convinzione che, essendo rimasta aperta alla Camera dei deputati la discussione su tutte le norme relative all'ordinamento dei Ministeri, potranno essere opportunamente proposti in quella sede questi ed altri perfezionamenti o, se necessario, alcune revisioni del testo legislativo che votiamo questa sera.

O L I V A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O L I V A . Credo che il rapido dibattito che si è sviluppato intorno al primo degli emendamenti presentato dal Gruppo socialista esiga un chiarimento anche da parte del Gruppo al quale ho l'onore di appartenere, soprattutto dopo che (non so per quale imminente ragione) il senatore Modica si è rivolto direttamente ai Gruppi della maggioranza invitandoli ad assumere un atteggiamento ben determinato sulla questione della partecipazione delle regioni e dei loro rappresentanti ad organi dell'amministrazione centrale.

Non ho bisogno di ricorrere per questo alla coerenza ideologica della mia parte per-

chè già nella precedente legislatura la Commissione per le questioni regionali, durante lo svolgersi dei lavori cui partecipavano tutte le parti politiche, ebbe a pronunciarsi più volte di fronte alla sollecitazione delle regioni a vedersi sistematicamente rappresentate nei consigli superiori dei vari Ministeri, allo scopo di renderli accettabili nel nuovo ordinamento. La Commissione prese sempre posizione contraria, affermando che i consigli superiori sono e debbono restare organi centrali al servizio dello Stato, nè potrebbero essere imposti alle regioni (data la loro autonomia primaria in campo legislativo) sol perchè vi si immettano dei rappresentanti delle regioni.

Mi rendo conto tuttavia che questa ineccepibile posizione, fatta propria dall'onorevole Ministro, può aver dato l'impressione di una minore considerazione, quasi pregiudiziale, di questo emendamento socialista. Vorrei che questa impressione non restasse.

Comprendo benissimo altresì che, essendosi esplicitamente preveduta la rappresentanza delle parti sindacali, da parte socialista si sia avuta l'impressione di una ingiusta svalutazione delle regioni rispetto ai sindacati: ma ciò non è esatto perchè è vero che si è prevista la presenza nel Consiglio superiore della pubblica amministrazione delle rappresentanze sindacali ed è altrettanto vero che questo, da un punto di vista puramente esteriore, può far apparire le regioni meno importanti delle parti sindacali. Ma in realtà le cose stanno in termini affatto contrari. Proprio perchè le regioni sono istituzionalmente più importanti, esse non possono mandare rappresentanti ai consigli superiori.

Se dovessimo introdurre la rappresentanza delle regioni, dovremmo allora chiederci perchè — a maggior ragione — non introdurre anche una rappresentanza del Parlamento. Le regioni, per la loro personalità, per la loro dignità prevalentemente legislativa prima ancora che amministrativa, per le facoltà primarie che hanno, non sono da meno dello Stato. Il loro consiglio, a livello regionale, ha funzioni di Parlamento; quindi una eventuale rappresentanza regio-

nale dovrebbe essere espressione del consiglio regionale. Se dunque non vi è rappresentanza del Parlamento, neppure vi deve essere del consiglio regionale.

Z U C C A L A . Ma, senatore Oliva, nel consiglio di amministrazione della RAI-TV abbiamo previsto i rappresentanti delle regioni. Non si tratta quindi di una novità.

O L I V A . Ma per la RAI-TV si tratta della amministrazione di un ente concessionario, non dello Stato!

S A N T A L C O . Si tratta di un'altra cosa.

O L I V A . Le regioni sono enti che hanno piena capacità, e non possono essere quindi ridotte al ruolo di enti dipendenti dallo Stato, che si fanno rappresentare nel Consiglio superiore della pubblica amministrazione. Le regioni potranno magari, alla pari con lo Stato, ricorrere alla consulenza del Consiglio; ma non possono farne parte, perchè chiedendo risposta ai loro quesiti non possono certo darla attraverso propri rappresentanti. D'altronde, la norma parla di « esperti » e quindi credo sia sottinteso che tra di essi debbano esserci anche persone esperte di ciò che più o meno direttamente può interessare anche le regioni.

Per questi motivi (che, ripeto, sono attinenti ad un inquadramento concettuale cui non possiamo sfuggire, per la difesa della figura stessa e dell'importanza delle regioni) daremo voto contrario. Ma tengo a dire che ciò non significa affatto dissenso sul ruolo che si deve riconoscere alle regioni. Aggiungo anzi che respingiamo lo emendamento perchè non resti coinvolto in un organo puramente consultivo e meno importante il ruolo primario delle regioni.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 5.1,

presentato dal senatore Buccini e da altri senatori, per il quale la Commissione si è rimessa al Governo e il Governo ha espresso parere contrario. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Art. 6.

Il Governo è delegato ad emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, diretti:

a) a provvedere alla soppressione degli uffici centrali delle amministrazioni statali a seguito del trasferimento e della delega delle funzioni alle regioni a statuto ordinario operato con i decreti delegati previsti dall'articolo 1, primo comma, lettere a) e c) nonché a seguito del trasferimento delle funzioni alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in attuazione dei loro statuti;

b) ad istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ruoli unici di impiegati ed operai, distinti per carriere e categorie ed eventualmente per specializzazioni, senza distinzioni tra ruoli centrali, periferici e di amministrazioni diverse. Detti ruoli saranno costituiti utilizzando le vacanze esistenti nei ruoli degli impiegati e degli operai delle amministrazioni statali, per le quali, precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, non sia stata concessa l'autorizzazione a bandire i relativi concorsi di assunzione;

c) a collocare, con il rispetto delle disposizioni giuridiche ed economiche acquisite, nei ruoli unici di cui alla precedente lette-

ra b) i dipendenti che siano assegnati all'amministrazione statale ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera b), della presente legge e dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

d) a sopprimere gli uffici periferici delle amministrazioni statali a seguito del trasferimento delle funzioni alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in attuazione dei loro statuti, collocando il relativo personale, eventualmente esuberante, nei ruoli di cui alla precedente lettera c).

Nell'emanazione dei decreti delegati di cui al comma precedente, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) la soppressione degli uffici centrali terrà conto, oltre che della cessazione, anche della riduzione dei compiti per effetto del trasferimento degli uffici periferici;

2) saranno stabilite norme per disciplinare l'impiego del personale dei ruoli unici presso le singole amministrazioni, assicurando a detto impiego la necessaria mobilità, nonchè per disciplinare l'amministrazione del personale stesso.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Buccini e di altri senatori. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Alla lettera b) sostituire le parole: « non sia stata concessa l'autorizzazione a bandire i relativi concorsi di assunzione » *con le altre:* « non sia stato pubblicato il relativo bando di concorso, nonchè tutte le vacanze che si verificheranno a qualsiasi titolo ».

6.1 BUCCINI, ZUCALÀ, DE MATTEIS,
 COLOMBO, SIGNORI, CIPELLINI,
 CORRETTO, FERRALASCO, MAROTTA

B U C C I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* B U C C I N I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'emendamento che proponiamo alla lettera b) dell'articolo 6 prende atto di una realtà che si va purtroppo definendo. Si prevede l'istituzione dei ruoli unici per quanto riguarda i dipendenti dei settori della pubblica amministrazione centrale che rimangono inutilizzati a seguito del trasferimento delle funzioni alle regioni e inoltre i dipendenti degli enti pubblici dichiarati soppressi sono tutti raccolti nei ruoli unici presso la Presidenza del Consiglio. Il testo inviatoci dalla Camera dice: « Detti ruoli saranno costituiti utilizzando le vacanze esistenti nei ruoli degli impiegati e degli operai delle amministrazioni statali, per le quali, precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, non sia stata concessa l'autorizzazione a bandire i relativi concorsi di assunzione ». Si fa qui osservare (e ieri il relatore anche su questo punto teneva a sottolineare il fatto che si bandiscono concorsi per due posti in un'amministrazione, per tre posti in un'altra, per un posto in un'altra ancora) che innanzitutto già la Presidenza del Consiglio ha autorizzato il bando per tutti i posti disponibili, vanificando pertanto la reale portata della norma così come ci è pervenuta dall'altro ramo del Parlamento, e inoltre che, per quanto riguarda le vacanze, non ci si può limitare soltanto a quelle attualmente esistenti, così come si dice nel testo, ma bisogna anche comprendere quelle future; solo così si può dare un senso concreto all'obiettivo dell'effettiva mobilità del personale che viene enunciato alla lettera b) dell'articolo 6.

Allora noi proponiamo che l'espressione: « non sia stata concessa l'autorizzazione a bandire i relativi concorsi di assunzione » venga sostituita con l'altra: « non sia stato pubblicato il relativo bando di concorso, nonchè tutte le vacanze che si verificheranno a qualsiasi titolo ». In questa maniera si perfeziona il concetto che si è voluto qui indicare, soprattutto perchè, come ripeto, i bandi di concorso sono già stati praticamen-

te autorizzati dalla Presidenza del Consiglio, e in secondo luogo perchè limitarsi soltanto alle vacanze attualmente esistenti e non prevedere quelle che potranno verificarsi in futuro potrebbe rappresentare un ostacolo a quel principio dell'effettiva mobilità del personale che invece mi pare che, almeno come prima enunciazione, l'articolato debba contenere.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

A G R I M I , relatore. Veramente nel suo intervento il senatore Buccini ha trattato una materia leggermente diversa da quella che è oggetto specifico dell'emendamento da lui presentato ed anche dell'articolo 6 nel suo complesso. Egli ha trattato la materia dei ruoli unici. Certamente il ruolo unico generalizzato di tutte le amministrazioni è un'aspirazione che, benchè difficile a realizzarsi, avevamo posta come obiettivo nella riforma generale di cui non parliamo in questa sede. Però, una cosa sono i ruoli unici intesi come ruolo unico del personale esecutivo, ruolo unico del personale di concetto, eccetera e altra cosa è la limitata portata dell'articolo 6.

Con l'articolo 6 non si istituiscono ruoli unici; si stabiliscono dei ruoli speciali per il personale che dovesse restare inutilizzato a seguito delle operazioni di trasferimento. Non si tratta della grande operazione dei ruoli unici che ci rammarichiamo non possa essere esaminata qui, dato che l'intera riforma è ancora all'esame della Camera dei deputati.

Nel quadro ristretto dell'articolo 6 l'istanza posta dal senatore Buccini va, però, in senso esattamente opposto alla critica da me posta nel corso della mia relazione. Con il sistema dell'articolo 6, in particolare con la lettera *b*), seconda parte, si arriva alla costituzione di questi ruoli particolari inci-

dendo in modo non congruo e meditato nei ruoli attualmente esistenti presso i singoli ministeri. Avevo, appunto, avanzato la preoccupazione che acquisire a questi ruoli i posti che risultino liberi in qualche ministero solo perchè non è stato bandito il concorso significa operare una riduzione degli organici in modo accidentale, legata soltanto al fatto che in quel caso, in quella amministrazione, il concorso non era stato bandito. L'emendamento del senatore Buccini aggraverebbe la situazione perchè renderebbe ancora più accidentale e disorganico questo modo di procedere. Egli propone di inserire nei ruoli speciali che qui istituivamo non solo le vacanze che sono per caso residue per mancato bando di concorso, ma anche le vacanze dovute ad altre cause: decesso, dimissioni, eccetera. Ci troveremmo, così, a ridurre i ruoli di un ministero facendo andare nel calderone del ruolo speciale un certo numero di posti, non perchè presso quel ministero le unità di organico non servano, ma perchè non è stato bandito il concorso, sono deceduti alcuni dipendenti o se ne sono dimessi altri. Proprio per questa ragione avevo avanzato delle critiche all'articolo 6.

L'onorevole Ministro ha assicurato che questa materia, prima di formare oggetto della delega, dovrà essere rimeditata presso la Camera dei deputati. Sotto questo profilo propongo che l'articolo 6 passi così com'è. Non lo peggioriamo, collega Buccini, se mi consente, rendendo ancora più difficile il meccanismo. Raccomandiamo che l'esercizio della delega venga dopo che alla Camera dei deputati sarà riconsiderata tutta la materia dei ruoli unici e anche di questi ruoli unici speciali.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

M O R L I N O , *Ministro senza portafoglio.* Per le ragioni dette prima, sono contrario.

P R E S I D E N T E . Senatore Buccini, insiste per la votazione dell'emendamento?

B U C C I N I . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 6.1, presentato dal senatore Buccini e da altri senatori.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Art. 7.

I ruoli dei dirigenti risultanti dalle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad eccezione dei ruoli dei dirigenti dei Ministeri degli esteri, dell'interno, della difesa, della Ragioneria generale dello Stato, delle aziende autonome speciali e dell'Istituto superiore di sanità, sono unificati, ferme restando le qualifiche previste dal predetto decreto, in ruoli unici, distinti soltanto secondo qualifiche tecniche e professionali, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per l'attuazione di quanto sopra, il Governo è delegato ad emanare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per:

a) disciplinare l'impiego del personale predetto presso le singole amministrazioni dello Stato, assicurando a detto impiego la necessaria flessibilità e mobilità;

b) assicurare una equilibrata tutela delle posizioni attuali dei dirigenti, non in con-

trasto con i principi della unità e della mobilità;

c) procedere, individuati i ruoli di specifici o particolari settori di amministrazioni diverse da quelle indicate nel primo comma la cui unificazione risulti impossibile per la non fungibilità e specializzazione delle funzioni, alla soppressione dei ruoli dirigenziali istituiti presso le singole amministrazioni.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dei due emendamenti presentati all'articolo 7.

F I L E T T I , Segretario:

In via subordinata all'emendamento 4.0.1 sopprimere l'articolo.

7.2 LANFRÈ, NENCIONI, PEPE, FILETTI,
 MARIANI, PAZIENZA

Al primo comma sopprimere le parole: « ad eccezione dei ruoli dei dirigenti dei Ministeri degli esteri, dell'interno, della difesa, della Ragioneria generale dello Stato, delle Aziende autonome speciali e dell'Istituto superiore di sanità ».

7.1 BUCCINI, ZUCALÀ, DE MATTEIS,
 COLOMBO, SIGNORI, CIPELLINI,
 CORRETTO, FERRALASCO, MAROTTA

L A N F R È . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L A N F R È . L'emendamento all'articolo 7 era subordinato all'accoglimento dell'emendamento riguardante l'articolo 2 perchè pensiamo che, essendo stata stralciata dal presente disegno di legge tutta la parte riguardante la delega al Governo per il riordinamento della pubblica amministrazione, l'articolo 7 così com'è rimane sospeso (e non ha senso) a mezz'aria. Sarebbe quindi a nostro avviso più opportuno che lo stesso fosse più compiutamente trattato in-

sieme con la materia regolante la riforma della pubblica amministrazione. Che questa tesi non sia peregrina mi pare sia stato riconosciuto dallo stesso onorevole Ministro il quale in sede di Commissione si era riservato di esaminare questa possibilità e di sciogliere la riserva in Aula. La riserva è stata sciolta in senso negativo, contrariamente alla nostra aspettativa, ma non riteniamo che sia la soluzione più congrua anche perchè già si sono elevate proteste da parte della DIRSTAT e di altre associazioni del pubblico impiego. Questo articolo sospeso a mezz'aria nel corpo di un disegno di legge che riguarda quasi esclusivamente l'attuazione dell'ordinamento regionale non ha senso e quindi noi chiediamo che più che soppresso sia stralciato e sia ripreso allorquando verrà in esame la riforma della pubblica amministrazione. Quindi propongo di correggere la dizione dell'emendamento sostituendo alla parola « sopprimere » l'altra « stralciare ».

B U C C I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* B U C C I N I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'emendamento 7.1 è da noi ritenuto qualificante e vorremmo richiamare l'attenzione dell'Assemblea su di esso. All'articolo 7 viene proposta la costituzione di un ruolo dei dirigenti a carattere unico, ma si fanno delle eccezioni. Queste eccezioni riguardano il Ministero degli esteri, il Ministero dell'interno, il Ministero della difesa, la Ragioneria generale dello Stato, le aziende autonome e speciali e l'Istituto superiore di sanità. Il ruolo unico sappiamo benissimo a che cosa serve: è una buona istituzione e serve per assicurare la mobilità e la flessibilità del personale e ciò non significa che il dirigente che va a finire nel ruolo unico debba essere necessariamente collocato in un altro ufficio che non gli è congeniale; può però anche capi-

tare che il dirigente venga collocato in un ufficio dove può benissimo prestare la sua opera, proprio perchè con il ruolo unico si supera un po' la casta dei dirigenti che sono attestati in determinati posti con tutte le conseguenze possibili e immaginabili. Noi non concepiamo le esclusioni.

Giustamente ieri il relatore Agrimi ha detto, ad esempio, che fra i dirigenti ci può essere un generale per quanto riguarda il Ministero della difesa che ha una sua particolare specializzazione, ma ci può essere anche l'amministrativista che, pur essendo dirigente, può benissimo andare a finire in un altro posto. E allora come si giustifica questa esclusione? Noi non siamo per ostacolare il corso di questa legge nè per intralciare il completo trasferimento delle funzioni alle regioni, ma non possiamo nemmeno accettare il concetto secondo il quale, anche se determinate impostazioni sono giuste, ulteriori ragioni non consentono di addivenire a una modifica. Non si tratta qui di modificare l'articolo 2, il che naturalmente presupporrebbe una lunga elaborazione. Se vi è volontà, un principio di questo genere può benissimo essere accettato dall'altro ramo del Parlamento in pochissimi giorni, come è avvenuto.

Però legiferare per settori, come si suol dire, a spizzico, secondo le convenienze, prendendo atto di quello che è possibile fare senza avere una visione d'insieme, significa far prevalere una serie di eccezioni che alla fine finiscono per mortificare il principio che giustamente è stato introdotto. Queste quindi le ragioni, a nostro avviso, secondo cui su questo emendamento, che noi riteniamo qualificante e che dà una esatta portata e quindi una esatta importanza al principio della istituzione dei ruoli unici, vorremmo appunto che l'Assemblea esprimesse voto favorevole.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

A G R I M I , *relatore*. Signor Presidente, ho già avuto ieri l'onore di esprimere il mio

parere in ordine all'intero articolo 7 e di affermare che, di fronte ad alcuni pericoli e ad alcune difficoltà che possono esistere per il ruolo unico della dirigenza, ci sono, però, anche aspetti positivi; tra gli aspetti positivi di un ruolo unico della dirigenza vi è la possibilità di avere presso la Presidenza del Consiglio un gruppo di alta dirigenza qualificata, di cui, per la prima volta, lo Stato italiano possa disporre, ad un livello di alta specializzazione.

Mentre affermavo ciò, non nascondevo le mie perplessità circa il modo con il quale veniva realizzato il ruolo unico dei dirigenti con l'articolo 7; un modo non del tutto scevro da inconvenienti ed anche da pericoli. Uno dei difetti coincide esattamente con quanto esposto dal senatore Buccini nello emendamento 7.1: la richiesta, cioè, di rendere veramente unico e generalizzato il ruolo dei dirigenti. Dissi però, in conclusione, che dall'onorevole Ministro questa sera aspettavamo chiarimenti e precisazioni che potessero fugare le perplessità. Questa sera ho ascoltato dall'onorevole Ministro una dichiarazione precisa. Egli ha detto che di questa materia, di cui si riconosce la formulazione non definitiva e non perfetta, si dovrà riparlare; anzi questo sarà un motivo per riparlare urgentemente proprio in occasione della riforma generale dei ministeri.

Z U C C A L À . Si legifera per poi vanificare con la delega.

A G R I M I , *relatore*. No; si tratterà di esercitare la delega. Siccome c'è una delega (non è una legge immediatamente operativa, senatore Zuccalà, è solo una delega), nell'esercizio della stessa il Governo dovrà ulteriormente riflettere, sentendo anche quello che dirà la Camera dei deputati. La ragione politica è quella che il Ministro ha già sottolineato: lo stralcio di questo articolo porta a prorogare l'approvazione dell'intero disegno di legge e a spostare la decorrenza dei termini per i trasferimenti alle regioni forse ad ottobre o a novembre; il

che rappresenta un pericolo ed un danno certamente grave per il sollecito corso della ristrutturazione generale regionalizzata dello Stato.

Esprimo pertanto parere contrario allo emendamento 7.2 e all'emendamento 7.1.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

M O R L I N O , *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è contrario per le ragioni che credo siano state spiegate con una ampiezza anche eccessiva in sede di replica finale. Abbiamo chiarito che di fronte alle perplessità che qui sono state manifestate (e che sono state manifestate anche in Commissione) il Governo si è fatto carico di queste riserve, che potevano portare anche a richiedere lo stralcio dell'articolo. Invece, più coerentemente queste perplessità vanno ricondotte alla natura stessa dell'articolo. Le cose non stanno come è stato detto in un'interruzione con molto semplicismo. Il senatore Zuccalà interrompendo ha detto che si legifera per poi vanificare. Niente di tutto questo: la lettera c) della delega, cioè il principio direttivo sostanziale, fondamentale non può correttamente essere interpretato se non alla luce dell'ulteriore svolgimento della parte stralciata dalla Camera dei deputati. La lettera c) non contiene un criterio sufficientemente chiaro per poter essere applicato senza che si abbia il quadro complessivo della riforma della pubblica amministrazione. Se si presta un minuto di attenzione e non si ha la presunzione di commentare ogni proposizione, se si ha la cortesia di ascoltare...

Z U C C A L À . Onorevole Ministro, lei mi deve spiegare come farà, in sede di delega, a disattendere un principio stabilito dal legislatore.

M O R L I N O , *Ministro senza portafoglio*. Se lei avesse avuto la cortesia di

ascoltare la replica non direbbe questo. Chiedo alla cortesia del Senato un supplemento di replica per il senatore Zuccalà, allo scopo di fornire una spiegazione particolare. I rapporti personali e l'autorità che lei ha in questa sede richiedono e consentono di domandare al Senato questa cortesia.

Abbiamo detto in sede di replica innanzitutto che l'interpretazione della lettera c) deve essere così chiarita. Segua il ragionamento (e adesso rispondo al senatore Buccini): perchè si sono esclusi i ministeri e le amministrazioni di cui al primo capoverso dell'articolo 2? Perchè il tipo di valutazioni cui andrebbero soggette quelle amministrazioni è di gran lunga più complesso e articolato del tipo di valutazioni che occorrono per quelle di cui alla lettera c). Perchè? Perchè distinguere « generali » da « amministrativi » è più complesso che distinguere « amministrativi specializzati » da « amministrativi generici ». Perciò è stato fatto quel tipo di esclusione, perchè escludendo quelle amministrazioni la lettera c) diventa più specifica e applicabile.

La delega è un'autorizzazione a legiferare in un certo modo: non un obbligo tassativo a legiferare, ma un obbligo politico. Ma l'obbligo politico si arricchisce del mandato, che si fa con mozioni, con ordini del giorno o con altri atti, a mantenere all'*iter* della legge un ritmo dello stesso tipo di quello impresso all'applicazione della legge. Questa è la logica nella quale si è mossa la Camera dei deputati e che non si può facilmente travisare.

Il criterio della lettera c) è molto aperto. L'esclusione lamentata dal senatore Buccini serve, dal punto di vista normativo, a rendere più specifica la stessa lettera c); cionostante la Camera ha approvato questa parte come un elemento che può impegnare politicamente a proseguire in modo accelerato l'*iter* della legge. Nella misura in cui questo *iter* è celere, ciò si può fare.

Chiarito questo, siccome sono state fatte delle obiezioni circa il modo in cui è formulato questo articolo (è stato detto, ad esem-

pio, che non è previsto il modo in cui si passa dai direttivi ai dirigenti e che non è fissato un criterio per entrare in questo ruolo), debbo dire che sono necessarie alcune integrazioni e probabilmente ci sono alcune correzioni da fare, ma l'obbligo rimane, la delega rimane. Tuttavia correzioni, integrazioni e chiarimenti, fatti in modo improprio, anche se utile, attraverso quella esclusione di amministrazioni che, per usare una vecchia terminologia, sono a estimazione complessa, mentre le altre sarebbero a estimazione semplice, sono stati rinviati alla sede successiva.

Per questi motivi il Governo è contrario agli emendamenti, pur riconoscendo fondate le ragioni che hanno ispirato la valutazione del collega Buccini.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 7.2, presentato dal senatore Lanfrè e da altri senatori, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Buccini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Pertanto risultano approvate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 2 del testo approvato dal Senato.

Metto ora ai voti lo stralcio, operato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 3 del testo approvato dal Senato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti lo stralcio dell'articolo 4 del testo approvato dal Senato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti lo stralcio dell'articolo 5 del testo approvato dal Senato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti lo stralcio dell'articolo 6 del testo approvato dal Senato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti lo stralcio dell'articolo 7 del testo approvato dal Senato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Art. 8.

Le norme delegate previste dalla presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti e con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni. Per le norme delegate di cui all'articolo 1 dovranno essere preventivamente sentite le Regioni, le quali potranno far pervenire le proprie osservazioni entro 60 giorni dalla comunicazione delle norme proposte. Decorso tale termine, le norme verranno sottoposte, unitamente alle eventuali osservazioni delle Regioni, al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Si prescinde dal parere della Commissione parlamentare qualora non sia espresso entro 60 giorni dalla richiesta.

Le norme delegate previste dalla presente legge, previo esame preliminare del Consiglio dei ministri, saranno sottoposte al definitivo

parere della Commissione parlamentare di cui al primo comma.

Il parere previsto dal precedente comma dovrà essere espresso entro 30 giorni dalla richiesta del Governo. Acquisito tale parere, le norme sono approvate dal Consiglio dei ministri.

(*E approvato*).

Art. 9.

Il trattamento economico di attività dei dipendenti civili dello Stato, esclusi i dirigenti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i magistrati e gli avvocati e procuratori dello Stato, è stabilito sulla base di accordi formati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ferma restando la necessità di approvazione per legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato.

Saranno, in ogni caso, disciplinati per legge il reclutamento del personale, le strutture fondamentali delle carriere, la responsabilità e i procedimenti disciplinari.

Gli accordi sono triennali.

Con le stesse modalità indicate nel primo comma sarà fissato, sulla base di distinti accordi sindacali, il trattamento economico dei dipendenti delle aziende autonome dello Stato.

Il trattamento economico deve ispirarsi a norme di chiarezza in modo che ai dipendenti sia assicurata parità di trattamento economico a parità di qualifica, indipendentemente dalla amministrazione di appartenenza ed in modo da essere finalizzato al perseguimento di una progressiva perequazione delle condizioni economiche di tutti i pubblici dipendenti.

L'articolo 24 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è abrogato.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il trattamento economico, di attività e di quiescenza, dei dipendenti civili dello Stato, inclusi i dirigenti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i magistrati e gli avvocati e procuratori dello Stato, è stabilito sulla base di accordi formati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ferma restando la necessità di approvazione per legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato.

La contrattazione deve avvenire ogni triennio simultaneamente e con carattere di generalità per settori omogenei dell'impiego statale.

Il trattamento economico deve ispirarsi a norme di chiarezza in modo che ai dipendenti sia assicurata parità di trattamento economico a parità di qualifica, indipendentemente dalla amministrazione di appartenenza ed in modo da essere finalizzato al perseguimento di una progressiva perequazione delle condizioni economiche di tutti i pubblici dipendenti.

Con le stesse modalità di cui al presente articolo viene stabilita ogni altra modifica della disciplina vigente dei dipendenti civili dello Stato, esclusi i dirigenti indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i magistrati, gli avvocati e procuratori dello Stato.

Saranno, in ogni caso, disciplinati per legge il reclutamento del personale, le strutture fondamentali delle carriere, la responsabilità e i procedimenti disciplinari ».

9.1 BUCCINI, ZUCALÀ, DE MATTEIS,
 COLOMBO, SIGNORI, CIPPELLINI,
 CORRETTO, FERRALASCO, MAROTTA

B U C C I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* B U C C I N I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, nel testo approvato dalla Camera dei deputati nel luglio del 1974 giustamente si introdusse il concetto della contrattazione triennale, che doveva aver luogo tra sindacati e Governo, in ordine al trattamento dei dipendenti statali e che può avere come oggetto il trattamento economico e lo stato giuridico.

Il trattamento economico, a nostro avviso, riguarda tutti i dipendenti dello Stato, senza nessuna eccezione, nè a carattere dirigenziale, nè per quel personale statale che ricopre uffici che hanno responsabilità esterne, soprattutto perchè sul piano della trattativa economica vogliamo introdurre un nuovo concetto che ci sembra altamente qualificante, e cioè che anche le corresponsioni di carattere economico per tutti i dipendenti statali debbono essere inquadrare in un solo disegno al fine di non dar vita a rivendicazioni settoriali e corporative. Devono essere inquadrare in un disegno nel quale le esigenze dello Stato, le esigenze della collettività possano essere focalizzate soprattutto dalle rappresentanze sindacali.

Per questo proponiamo che, per quanto riguarda la trattativa economica, questa debba interessare tutti, compresi anche i magistrati, l'alta dirigenza, gli avvocati e i procuratori dello Stato. Ciò soprattutto perchè vogliamo evitare spinte settoriali. Tutti ricorderanno lo sciopero dei magistrati che vi è stato recentemente e che ha turbato profondamente anche la pubblica opinione per il modo con cui si è manifestato.

Ogni categoria può rivendicare — probabilmente, da un punto di vista settoriale, anche giustamente — alcune cose, perdendo però di vista il quadro generale che abbiamo di fronte e che a livello politico bisogna sempre tener presente. Sotto questo aspetto, proprio per evitare tali fughe corporative e per inquadrare il tutto in una contrattazione che sia seria e soprattutto adeguata alle necessità del paese, riteniamo che il trattamento economico debba far parte della contrattazione triennale estesa a tutti i dipendenti.

Per quanto riguarda poi lo stato giuridico, bisogna distinguere il personale che ha responsabilità esterne, che fa parte di organi che hanno responsabilità esterne, dal personale che è limitato soltanto a rapporti di servizio. Noi diciamo che la contrattazione triennale deve anche interessarsi del personale che non ha responsabilità esterne, per quanto riguarda lo stato giuridico — quindi escludiamo da questa contrattazione triennale i dirigenti, i magistrati, gli avvocati ed i procuratori dello Stato — così come rivendicano le organizzazioni sindacali, attraverso quella modulazione che va sotto il nome di qualifica funzionale, sulla quale vi è tutto un discorso aperto, per il quale i sindacati — ripeto — possono ed hanno diritto, almeno in questo ambito, ad avere interesse anche a trattare la questione dello stato giuridico.

Naturalmente rimangono riservate alla legge — lo diciamo nell'ultima parte del nostro articolo — altre materie. Diciamo infatti: « Saranno, in ogni caso, disciplinati per legge il reclutamento del personale, le strutture fondamentali delle carriere, la responsabilità e i procedimenti disciplinari ». Infatti questi punti giustamente devono essere trattati con legge e quindi devono sfuggire alla cosiddetta contrattazione triennale.

A me pare che questo articolo sia un qualche cosa di più rispetto a quello che ci è stato proposto e che già costituisce un miglioramento rispetto al precedente testo approvato al Senato nel luglio dell'anno scorso. Costituisce un qualche cosa di più perchè responsabilizza da una parte, a tutti i livelli, le grandi organizzazioni sindacali, così come abbiamo proposto, e dall'altra dà alle stesse la possibilità di interessarsi non soltanto dell'aspetto economico ma anche dello stato giuridico, sia pure limitato al personale che non ha responsabilità esterne: il resto, naturalmente, e per il personale a responsabilità esterne e per i punti che sono stati trattati nell'ultimo comma, deve essere riservato alla legge.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

A G R I M I , relatore. Onorevole Presidente, il problema della contrattazione triennale, di per sé interessante, è tuttavia non troppo facilmente inseribile nel contesto della materia del pubblico impiego, la quale è regolata, per necessità, da provvedimenti del Governo o addirittura da provvedimenti del Parlamento. È difficile configurare una contrattazione e quindi un accordo sindacale di fronte al quale il Parlamento dovrebbe ridursi a semplice notaio che trascrive quanto già in altra sede è stato stabilito.

Z U C C A L À . Per il parastato lo abbiamo fatto.

A G R I M I , relatore. Malissimo; comunque non è stato fatto in questa forma. In ogni modo nella precedente discussione avevamo trovato in Senato una formulazione abbastanza elastica che conciliava queste esigenze non facilmente temperabili. La Camera dei deputati ha notevolmente ampliato la presenza del sindacato e, vorrei dire, l'obbligatorietà della contrattazione in termini più stretti, rendendo più ardua, a mio avviso, la definizione di questa materia.

Mi permetto di dire che l'emendamento presentato dal senatore Buccini estende ulteriormente e irrigidisce in modo eccessivo questa presenza, sicchè le mie perplessità diventano tali da farmi affermare che l'emendamento non è da approvarsi, perchè porterebbe nella materia del pubblico impiego uno sviamiento completo che esautorerebbe in modo totale in materia di disciplina del pubblico impiego ed anche di trattamento di quiescenza — aspetto particolarmente delicato — il Parlamento. Sono questioni che attengono direttamente al bilancio dello Stato ed hanno, quindi, normalmente bisogno di un intervento legislativo. L'intesa con i sindacati deve essere un *prius* il più possibile stringente, ma non può in modo assoluto

irrigidire e determinare stati di fatto ai quali il Parlamento, per la sua stessa funzione, non può soggiacere.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

M O R L I N O , *Ministro senza portafoglio.* Devo riconoscere che quanto il senatore Buccini ha affermato anche nella precedente occasione ha una sua validità concettuale e un certo rigore di consequenzialità logica; ma proprio per questo credo che per la complessità di implicazioni anche su questo punto il Governo ha fatto una riserva di applicabilità della norma che qui si vota in riferimento all'ulteriore *iter* della riforma della pubblica amministrazione. Vorrei dire che questo è veramente un tipo di materia nella quale l'*iter* formativo è continuo, come lo è in tutte le materie nelle quali ci troviamo ad avere rapporti con quella realtà — in questo caso non istituzionale ma di fatto — molto importante che è la realtà sindacale.

È chiaro che di passaggio in passaggio, di rigore logico in rigore logico rischiamo di dovere arrivare — per via di norme e per poi ritornare nel principio che il rapporto di pubblico impiego è comunque disciplinato dalla legge e vanno ricondotte ad atti legislativi e parlamentari le conseguenze di ordine economico che comporta ogni disciplina di questo tipo — ad un ultimo corollario: quello della natura pubblica del sindacato dei pubblici dipendenti che, come tutti ben sappiamo, contrasta con le tesi dei sindacati ed in particolare delle maggiori confederazioni.

Apprezzo il rigore logico di quanto è stato detto dal senatore Buccini, però non posso non rilevare che di rigore logico in rigore logico approdiamo ad un risultato opposto a quello delle richieste delle organizzazioni sindacali. Pertanto anche in questa sede il Governo rinnova la riserva di applicabilità della legge, per le ragioni di bilancio e di spesa pubblica, fin quando non sarà completato l'*iter*, almeno in una delle Camere, della ri-

forma generale della pubblica amministrazione. Peraltro il Governo sollecita l'approvazione del provvedimento in questa forma proprio per i miglioramenti che esso già porta, a detta dello stesso senatore Buccini, osservando che in questa materia non si può non muoversi al tempo giusto, con i movimenti giusti, secondo la maturazione dei problemi. Una concreta volontà riformatrice a volte si esprime con atti istantanei, a volte con la capacità continua di procedere millimetricamente.

Pertanto, in questo caso, pur accettando il rigore logico di quanto è stato detto ed accettando le obiezioni del relatore, prego il senatore Buccini di ritenersi pago di questo chiarimento.

P R E S I D E N T E . Senatore Buccini, insiste per la votazione dell'emendamento?

B U C C I N I . Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro, ma per quanto detto prima ritengo di dover mantenere l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 9.1, presentato dal senatore Buccini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *Segretario:*

Art. 10.

Le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 51 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dall'articolo 21 della legge

28 ottobre 1970, n. 775, continuano ad avere vigore anche per gli adempimenti previsti dalla presente legge nonchè per l'esercizio delle competenze attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di organizzazione della pubblica amministrazione ed in materia di ordinamento regionale.

(È approvato).

Art. 11.

La indicazione contenuta in leggi, atti aventi forza di legge e regolamenti: « Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione » o « Ministro per la riforma burocratica » e analoghe, è sostituita dall'indicazione: « Presidente del Consiglio dei ministri ».

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore De Matteis. Ne ha facoltà.

D E M A T T E I S . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, oltre due anni orsono, cioè nel lontano 8 maggio 1973, parlando in questa Aula a nome del Gruppo del partito socialista italiano sul progetto di legge 114, ora divenuto 114-B, d'iniziativa del Governo, che chiedeva la proroga del termine per il completamento della riforma della pubblica amministrazione, fui costretto a censurare severamente l'Esecutivo per il pessimo uso fatto delle leggi 18 marzo 1968, n. 249, e 28 ottobre 1970, n. 775. Se mal non ricordo, attraverso un approfondito esame dei provvedimenti emessi dall'Esecutivo, evidenziai che il Parlamento era chiamato a constatare il completo fallimento di quel compiuto ed organico disegno che aveva formulato con la legge 249 e che doveva essere idoneo, se attuato nella sua pienezza, a risolvere uno dei più gravi problemi della società italiana, il cui superamento con-

dizionava e condiziona, purtroppo, ancora oggi le possibilità di piena efficienza della pubblica amministrazione.

Con la legge delega ritenemmo che preliminari ai provvedimenti di delega, cioè alla determinazione delle competenze, delle responsabilità, del riassetto delle carriere e delle retribuzioni fossero quelli con i quali, avuto riguardo alle nuove realtà regionali, ai compiti e al personale a queste trasferiti, si fosse data una nuova struttura organizzativa e funzionale ai servizi centrali dei ministeri dopo averne individuato le direzioni generali, eliminando quelle superflue e sopprimendo altresì ad ogni livello le duplicazioni di uffici e servizi tra più dicasteri in base al criterio della prevalente competenza.

Purtroppo a due anni e passa di distanza tocca oggi ancora a me dover affermare che quel fallimento allora denunciato persiste, pur se ci accingiamo a votare una legge che nel corso del suo *iter* ha assunto anche una diversa denominazione quale quella di: « Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione ». Noi socialisti, onorevoli colleghi, siamo completamente insoddisfatti di questa legge...

M O R L I N O, *Ministro senza portafoglio*. Almeno del cambiamento del titolo dovrete essere soddisfatti.

D E M A T T E I Sper le ragioni così brillantemente esposte dal collega Bucini nel corso del suo intervento di ieri, ed oggi siamo anche amareggiati avendo visto respingere quei pochi emendamenti da noi presentati e che, a nostro avviso, erano diretti a migliorare in un certo qual modo la legge stessa; e non sarebbe avvenuta la fine del mondo, collega Modica e onorevoli colleghi, se questa legge, tornando all'altro ramo del Parlamento, attraverso una ferma volontà politica, fosse stata votata nel corso dell'entrante settimana.

Della realtà regionale e dei provvedimenti che in questa legge attengono a tale realtà noi socialisti, che non siamo secondi a nes-

sun altro partito, ci rendiamo esattamente conto e siamo ad essi quanto mai favorevoli. Ma ci rendiamo anche conto, senza farci prendere la mano da aspetti trionfalistici (come ci è parso capire dallo stesso intervento del collega Modica per il Gruppo comunista), che la legge così come verrà licenziata dall'Aula ha due aspetti, se si vuole anche contraddittori: il primo riguarda il trasferimento dei poteri previsti dalla Costituzione alle regioni, che certamente interessa anche noi al pari del Partito comunista; il secondo riguarda il mantenimento dello Stato centralizzato, con tutte le brutture e le inefficienze che in tale centralizzazione si trascinano da anni e che continueranno chissà fino a quando, ma che noi socialisti intendiamo eliminare ad ogni costo, per dare efficienza e snellezza ai servizi onde corrispondere sollecitamente alle crescenti richieste del paese che a giusta ragione non intende attendere oltre. Tale situazione, seppure in termini diversi, mi pare che sia stata rilevata anche dal collega Agrimi ieri in alcune critiche che ha fatto nella sua relazione.

Insoddisfazione quindi e amarezza da parte del Gruppo socialista per il modo come è stato formato questo strumento legislativo, ma grande senso di responsabilità altresì perchè, nonostante quanto ho denunciato e lamentato, daremo il nostro assenso esprimendo nel suo insieme voto favorevole al provvedimento. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Lanfrè. Ne ha facoltà.

L A N F R È. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, l'andamento di questa discussione non ci induce a rivedere il nostro atteggiamento che era stato già preannunciato negativo. Ringrazio l'onorevole Ministro per il riconoscimento dato alla parte politica che ho l'onore di rappresentare circa una coerenza del nostro atteggiamento antiregionalistico. Ma non si tratta di questo perchè è vero che abbiamo aspramente combattuto, convinti come eravamo e come

tuttora siamo che l'ordinamento regionale non giovi alla nazione italiana, l'attuazione dell'ordinamento regionale ma è interesse di tutti, ormai che le regioni esistono, e quindi anche interesse nostro e degli elettori che abbiamo l'onore di rappresentare, che le regioni abbiano a funzionare. È inutile avere gli organi, che ormai da cinque anni operano — o meglio direi dovrebbero operare e finora hanno operato molto male per lo meno nella massima parte — se non si mettono in condizioni, attraverso idonei strumenti legislativi, di operare efficacemente. Quindi da questo punto di vista le norme della legge potrebbero anche essere riguardate con un certo occhio favorevole perchè ovviamente la delega tende a colmare, sia pure tardivamente, a distanza di cinque anni, una deficienza: si tende cioè a dare la delega al Governo affinché attraverso norme delegate finalmente attui quel complesso di disposizioni che rendano le regioni completamente maggiorenti e in grado di poter operare efficacemente.

Ma non è per questo che votiamo contro. Se il disegno di legge (forse sono stato poco chiaro; lo avevo già detto anche nel corso della discussione generale) si fosse limitato a stabilire norme per l'attuazione dell'ordinamento regionale, la nostra posizione quasi sicuramente non sarebbe stata negativa così come è oggi. Il fatto è che il testo della legge suona ancora oggi — e questo non è eufemismo ma quasi umorismo — « delega al Governo per l'attuazione dell'ordinamento regionale e per la riforma burocratica ». È qui che non ci siamo perchè ciò rappresenta quasi una beffa per tutti quei pubblici dipendenti i quali, non essendo trasferiti alle regioni, rimangono nei ministeri. Quindi tutti questi funzionari che da anni, da decenni aspettano una sistemazione moderna e organica rimangono ancora una volta delusi nelle loro aspettative.

Ma non solo di questo si tratta. Noi abbiamo a cuore, come del resto credo tutti i Gruppi politici, l'inquadramento dei pubblici dipendenti, le sorti di categoria e settoriali — non corporative, come inesattamente si continua a dire — dei vari funzionari anche dipendenti dello Stato. Ma credo che

più a cuore debba stare, e più a cuore ci sta e credo più a cuore stia anche agli altri Gruppi politici — come del resto deve essere — la sorte stessa dello Stato moderno. Siamo nel 1975 e abbiamo degli ordinamenti che risalgono in massima parte al 1865. E siamo in una situazione peggiore di quella del periodo fascista perchè per lo meno nel periodo fascista il Governo, essendo fascista, faceva delle leggi idonee alla sua struttura, faceva delle leggi fasciste; mentre oggi nello Stato democratico anche per quanto riguarda l'organizzazione dello Stato si è ancora in piena legislazione fascista. Quindi il pastrocchio in questo campo e in altri deriva proprio da questo: perchè lo Stato democratico ha bisogno di leggi democratiche come lo Stato fascista aveva bisogno di leggi fasciste e come domani lo Stato comunista avrebbe bisogno di leggi comuniste. La confusione in questo e in altri campi sta proprio in questo: che una struttura costituzionale democratica venga retta da leggi vecchie di trenta, quaranta o cinquant'anni e, per quanto riguarda il pubblico impiego, anche di cento anni.

Sembrava — e giustamente l'ha rilevato il senatore De Matteis — che attraverso un lavoro paziente, cosciente e direi anche, senza esagerare, sofferto e tormentato di tutti i componenti della 1^a Commissione, si fosse finalmente intravisto il porto. Si era predisposto uno strumento se non perfetto, perchè la perfezione non è delle cose umane, per lo meno soddisfacente affinché il Governo volesse finalmente dare corso alla riforma burocratica e affinché finalmente il Ministero della riforma burocratica diventasse un ministero efficiente, effettivo, dotato di concretezza di contenuti e non un ministero fantasma che ha impiegato trent'anni soltanto in studi, convegni e discussioni. Invece dopo tre anni di discussioni, dopo un lavoro capillare, coscienzioso posto in essere con la collaborazione di tutti i gruppi politici nessuno escluso, con alcuni articoli che sono rimasti, mentre la parte fondamentale è stata stralciata, si viene qui a parlare di riforma di pubblica amministrazione. Ma

questo, ripeto, non vorrei usare parole grosse perchè non è mia abitudine, è poco serio. Sarebbe stato molto più serio — l'ho detto e l'onorevole Ministro me ne ha dato anche atto — se si fosse presentato un progetto unico ed esclusivo per l'attuazione dell'ordinamento regionale. Invece in questo disegno di legge che riguarda per il 90 per cento l'attuazione del riordinamento regionale, si inseriscono campate in aria delle norme che hanno riferimento alla riforma burocratica e quindi si corre il rischio di aggravare delle situazioni la cui incongruenza è lamentata da tutti. Quindi nella mia coscienza di cittadino e di parlamentare, esprimo a nome del mio Gruppo il voto contrario anche come protesta a questo modo di procedere nell'attuazione legislativa.

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Oliva. Ne ha facoltà.

O L I V A. Poichè la parte comunista ha già preannunciato il suo voto favorevole (ed io sono in attesa di udirne la conferma dal senatore Germano), parto dalla constatazione di questo largo schieramento che rende possibile l'avverarsi, stasera, della speranza che ieri, all'inizio della discussione, avevamo manifestato, che cioè arrivi in porto — sia pure ampiamente amputata in parti che per il momento il Parlamento ritiene non essenziali — la legge che renderà possibile l'esercizio di una delega preziosissima da parte del Governo. Tale delega, come abbiamo più volte ripetuto, servirà a completare il processo di trasferimento delle funzioni amministrative statali alle regioni a statuto ordinario, non solo, ma anche ad aprire un largo processo di decentramento di funzioni periferiche statali attraverso una larga delega di funzioni statali alle regioni stesse e ad una successiva articolazione di queste funzioni in senso localistico, sia attraverso la sub-delega delle regioni agli enti locali, sia attraverso l'attribuzione diretta di nuove competenze amministrative agli enti territoriali

(province, comuni e comunità montane) ai quali, come giustamente è stato ricordato oggi dal Ministro, è dovuta una particolare tutela a norma di Costituzione.

L'avverarsi di questa speranza non ci induce certo ad espressioni di puro trionfalismo. Ripetiamo il dispiacere di aver visto stralciata tanta parte dell'originario lavoro inizialmente preparato e maturato proprio in seno a questa Assemblea, con il lungo lavoro della 1^a Commissione. Però non sarebbe giusto dire, come mi pare sia stato accennato nella dichiarazione di voto dal collega De Matteis, che lo stralcio nasconde una carenza, una mancanza progressiva di volontà politica. Se mai, dobbiamo prendere atto che viene oggi superata la situazione di stallo provocata dalla lunga resistenza che, da una ben nota parte politica, si è fatta alla concessione della delega al Governo. Questo non possiamo dimenticarlo anche se ieri, nel suo intervento, il senatore Modica ha presentato le ragioni di quella lunga resistenza, ed ha poi giustificato il motivo per cui oggi si ritiene, invece, di accettare la delega al Governo in una materia per la quale fu così lungamente contrastata.

Comunque, non è certo da parte del Gruppo che io rappresento che è mancata la volontà politica di portare avanti il lavoro preparatorio di una seria riforma della pubblica amministrazione. Siamo purtroppo in ritardo: un ritardo certo deplorabile, ma (entro certi termini) previsto ed inevitabile perchè — come dissi ieri — mentre in un primo tempo si era ipotizzata una contestualità concettuale e operativa tra il decentramento delle funzioni amministrative e la riforma della pubblica amministrazione, in pratica si è dovuto prendere atto sia della impossibilità di fare ambedue le cose nel breve tempo a disposizione, sia del fatto innegabile che non si può determinare una nuova figura ed un nuovo modello di pubblica amministrazione se non dopo aver definito ciò che resterà definitivamente allo Stato, o meglio ciò che continuerà ad esprimere nella sua essenzialità la funzione preminente dello Stato.

Questo processo di definizione della figura dello Stato verrà esaurito solo con l'applica-

zione della delega che ci apprestiamo a conferire. Perchè? Perchè appunto vi si prevede non più (come nella prima delega ante 1972) la delega di sole funzioni « residue » cioè una delega veramente mortificante sia per le regioni sia per lo Stato e per gli uffici che venivano decentrati; oggi si parla invece di una delega sistematica, diretta a dare organicità all'attività delle regioni.

Risulta quindi chiaro che il futuro modello di Stato e di pubblica amministrazione non dovrà più derivare da un semplice adattamento, da una riduzione del vestito, da una operazione di risparmio, diciamo così, applicata allo Stato in favore delle regioni. No. Si tende ormai a configurare una diversa funzione dello Stato. Esso continuerà naturalmente ad essere lo Stato educatore, lo Stato difensore dell'ordine pubblico, tutore dell'indipendenza nazionale e ispiratore dell'ordine internazionale; continuerà altresì ad essere il *dominus* nelle materie che la Costituzione non ha assegnate alle regioni, ma è chiaro che dovrà tendere ad operare a livello periferico attraverso la delega delle regioni. Quindi, sia rispetto alle materie di sua competenza come rispetto alle materie passate alle regioni, lo Stato verrà assumendo soprattutto la figura dello Stato programmatore, dello Stato di indirizzo, dello Stato di coordinamento, nella linea cioè di quelle funzioni che sono state riservate allo Stato non per il gusto di sottrarre potere alle regioni, ma per conservare ed esaltare nello Stato quel superiore potere politico che dovrà tutelare la fondamentale unitarietà degli interessi del paese, riconducendo l'opera delle singole regioni ad un unico disegno politico ed organizzativo.

Il fatto dunque di poter finalmente portare avanti profondamente il processo di decentramento istituzionale e burocratico attraverso l'attività autonoma ma coordinata delle regioni, ci darà modo di liberare lo Stato da tutte quelle superfetazioni centralistiche che portano tuttora con sé la necessità di conservare quel certo vestito burocratico, quel certo assetto, quel certo modo di rapporti tra lo Stato e il cittadino che

l'intermediazione pluralistica degli enti locali — e in particolare delle regioni — consentirà invece di modificare e semplificare. E sarà così soltanto che noi potremo realizzare quella riforma della pubblica amministrazione che non ci darà soltanto uno Stato meno pesante, ma soprattutto ci darà uno Stato nuovo, di modello moderno. È questa — sia detto con tutta chiarezza — la contropartita positiva del ritardo con il quale questa legge giungerà in porto, anche se una parte di tale ritardo sarebbe stata inevitabile perchè, come è stato ricordato dal relatore, i dodici mesi riservati all'esercizio di questa prima fase della delega avrebbero comunque condizionato gli ulteriori dodici mesi che l'articolo 2 (approvato dal Senato ma stralciato dalla Camera) assegnava per la successiva fase di riforma della pubblica amministrazione.

Pensiamo anche di dare con il nostro voto un sollievo, una speranza, un diverso respiro all'attività delle regioni, che sono ora all'inizio della loro seconda legislatura. Uno dei vantaggi di questa legge è infatti quello di aprire una prospettiva operativa e organizzativa migliore e molto più ampia e razionale alle regioni.

Proprio per questo il nostro voto assume anche il significato di un appello alle regioni affinché sappiano approfittare, nell'interesse generale dello Stato, di questa apertura del Parlamento italiano nei loro confronti, apertura che il Governo saprà attuare con i criteri di ampiezza e di organicità che gli sono stati suggeriti dalla nostra volontà, senza trincerarsi in un ruolo di puro e semplice applicatore, ma associandosi nella comune volontà di coinvolgere le regioni in un processo di rinnovamento dello Stato.

Riteniamo le regioni strumenti essenziali di tale rinnovamento, come abbiamo detto già oggi, quando, illustrando i tanti motivi che ci inducevano a respingere gli emendamenti proposti dal Gruppo socialista, abbiamo riaffermato il nostro consenso ad una legge che si presenta come uno strumento decisivo di avanzamento, dotata com'è di una possibilità operativa assai maggiore di quan-

to non si potesse sperare nel 1972, quando il disegno di legge n. 114 venne presentato.

Il nostro consenso si aggiunge a quelli già preannunciati; e ci fa piacere veder confermato, nonostante l'amarezza espressa dal collega De Matteis, il voto favorevole del Partito socialista perchè, in definitiva, gli emendamenti che esso aveva presentati non è che rappresentassero un cambio di linea politica su ciò che — non senza il suo contributo — si era maturato nelle precedenti fasi di questo *iter*, ed anche nell'ultima fase davanti alla Camera dei deputati, dove non sembra che vi sia stato da parte di quel Gruppo socialista un atteggiamento che in qualche modo preannunciasse il ripensamento, rispettabile, ma (mi pare) non essenziale, che oggi è stato espresso.

Non ho bisogno di aggiungere altro. Voglio però ringraziare il Governo, sia nella persona del ministro Morlino sia in quella dell'assente ministro Cossiga, con il quale abbiamo bisogno di continuare un dialogo in profondità sul tema della riforma della pubblica amministrazione. Li ringrazio per aver assunto, nel momento decisivo di questo passaggio a una diversa impostazione dei rapporti con le regioni, un atteggiamento così intelligentemente collaborativo e dialetticamente convinto. Non vi è dubbio che una dialettica tra regioni e Stato persisterà: ma non dovrà essere la dialettica oppositiva e contestatrice dei primi tempi, che speriamo ormai lontani e superati; bensì la dialettica costruttiva che da oggi può prendere le mosse proprio da questa legge, attraverso il lavoro della Commissione che ho l'onore di presiedere, in cui molte delle esigenze oggi sentite potranno rifluire e trovare soluzione per la congiunta volontà di collaborazione del Parlamento, del Governo e delle regioni. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Germano. Ne ha facoltà.

* G E R M A N O. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, noi votiamo a favore del disegno di legge n. 114-B e

ci rallegriamo anche del grande schieramento democratico e regionalista che si è formato per votare a favore di esso: pur con angolazioni diverse, quasi tutti i grandi partiti — almeno i regionalisti, i democratici — votano a favore di questa legge.

Noi votiamo per questa legge per le ragioni che già ampiamente sono state esposte dal compagno Modica nei suoi interventi, ma anche, e soprattutto, perchè abbiamo ritenuto che si dovesse, dopo tre anni di travagliati dibattiti, arrivare finalmente al dunque, al nodo, al trasferimento delle funzioni e successivamente alla riforma della pubblica amministrazione.

Riteniamo che gli articoli 7 e 9 siano quelli che garantiscono l'esigenza dell'avvio della riforma della pubblica amministrazione; e ci auguriamo che il Governo sappia aiutare lo svolgersi di questa discussione nell'altro ramo del Parlamento, in modo che non si perda tempo, come ha già avuto occasione di dire il Ministro anche in Commissione. Nel contempo riteniamo che un ulteriore perfezionismo non avrebbe fatto altro che rallentare l'iter della legge e quindi l'avvio dei trasferimenti alle regioni, in base all'articolo 117, e delle deleghe alle regioni, in base all'articolo 118, e di conseguenza l'avvio della riforma dello Stato.

È chiaro che avremmo voluto — ed anche questo abbiamo affermato ripetutamente — che il trasferimento dei compiti e delle funzioni avvenisse in un altro modo, non per delega, ma con leggi ordinarie. Tuttavia, valutata realisticamente la situazione, abbiamo ritenuto che, al punto in cui eravamo arrivati dell'iter parlamentare, la via più breve e più sicura fosse l'approvazione di questa legge, anche perchè abbiamo fiducia nella formazione di schieramenti unitari nuovi, come sta avvenendo nelle regioni, che aiuteranno anche a far sì che questi decreti delegati siano fatti il più rapidamente, il più sollecitamente ed anche il meglio possibile. Ecco perchè abbiamo deciso di votare per questa legge e siamo d'accordo sull'iter che si è seguito. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E. Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E. Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

F I L E T T I, Segretario:

POERIO, ARGIROFFI, SCARPINO, PELUSO, PETRELLA, BRUNI, MAFFIOLETTI, SPECCHIO, PETRONE, DI BENEDETTO. — *Ai Ministri dell'interno, della difesa e di grazia e giustizia.* — Per sapere se sono a conoscenza di quanto è accaduto, in data 15 giugno 1975, a Mesoraca, in provincia di Catanzaro, ove, senza alcuna necessità di ordine pubblico o di altro tipo, un contingente di carabinieri in borghese ed in divisa, mentre erano in corso le operazioni di voto, hanno arrestato i lavoratori Pietro Andali, operaio di 20 anni, e Francesco Sergio, operaio emigrato di 36 anni, e, dopo averli portati in caserma, li hanno picchiati e sottoposti a torture fisiche, come risulta da accertamenti effettuati.

Chiamato dai familiari degli arrestati, si recava in caserma l'avvocato Giovanni Tesoriere per domandare notizie ed assistere ad eventuali interrogatori, giusta la norma processuale in vigore. L'avvocato Tesoriere e quanti si trovavano nei pressi della caserma venivano aggrediti dal capitano Tito Baldo Honorati, il quale, chiamando bastardo l'avvocato Tesoriere, lo picchiava con uno scudiscio che aveva con sé. Dopo l'aggressione da parte dell'ufficiale, l'avvocato Tesoriere veniva aggredito anche da militari dell'Arma in divisa ed in borghese e veniva fermato e quindi trasportato alla caserma dei carabinieri di Crotone.

Tali fatti risultano da un'importante prova testimoniale e da un esposto di querela presentato dall'interessato.

Poichè la spedizione punitiva dei carabinieri di Crotone, al comando dell'Honorati, ha turbato profondamente la popolazione di Mesoraca e del crotonese, gli interroganti chiedono se non si ritenga urgente aprire una inchiesta sull'operato di quei carabinieri che si sono resi autori di tale inaudito episodio, per trarne le debite conseguenze sul piano delle responsabilità personali.

(3 - 1719)

CALAMANDREI, VERONESI. — *Al Ministro degli affari esteri ed al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere se — nelle trattative sia con gli Stati Uniti, sia con altri Stati per l'accesso del nostro Paese alle tecnologie ed ai materiali per la produzione di energia nucleare — il Governo ritiene possibile ed in quale modo intende eventualmente avvalersi anche delle facilitazioni e cooperazioni sancite dall'articolo IV del Trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, a proposito, appunto, della diffusione degli usi dell'energia nucleare a scopi di pace.

Per conoscere, inoltre — in relazione ancora all'esistenza del Trattato di non proliferazione ed agli obblighi reciproci che ne derivano agli Stati aderenti — il giudizio del Governo sull'accordo nucleare recentemente concluso tra Repubblica federale tedesca e Brasile.

Per avere, infine, dal Governo una valutazione sull'esito della prima conferenza di verifica del Trattato di non proliferazione, svoltasi recentemente.

(3 - 1720)

FERMARIELLO, BORSARI, VIGNOLO, BORRACCINO. — *Al Ministro delle finanze.* — In considerazione del fatto incredibile che il centro principale di calcolo IBM con terminali provinciali, installato per organizzare l'anagrafe tributaria fin dal giugno 1974,

è stato, nel giugno 1975, disinstallato senza mai aver funzionato, si chiede di sapere:

quanti miliardi è costata all'erario tutta l'inutile operazione, comprendendo le spese di acquisto dei terminali « Olivetti », nonché l'onere del contratto con la SIP per l'uso della rete telefonica;

in che modo ed in quali tempi si pensa di intervenire per realizzare l'anagrafe tributaria, anche allo scopo di colpire finalmente i numerosi evasori fiscali che si sottraggono al loro dovere di cittadini.

(3 - 1721)

CALAMANDREI, VALENZA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se e con quali passi eventuali il Governo intende contribuire — anche utilizzando le possibilità ed i contatti del periodo di presidenza italiana della CEE — all'applicazione delle decisioni dell'ONU per Cipro, dove la persistente presenza di forze straniere, il dramma non risolto, ed anzi ogni giorno più aspro, dei profughi dalla parte settentrionale dell'Isola e l'azione dei circoli militari della Turchia per rendere definitiva la partizione, mantengono ed accentuano una tensione gravida di nuove esplosioni e di pericolose ripercussioni nel Mediterraneo.

(3 - 1722)

SPORA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere il suo pensiero relativamente ai furti recenti di cassette di sicurezza bancarie.

Centinaia di cittadini si sono accorti con amarezza che, in definitiva, non avevano sui loro depositi altre garanzie se non quella di una molto vaga copertura assicurativa, neppure ragguagliabile a quella che chiunque può ottenere con un'assicurazione normale contro i furti e detenendo valori e preziosi presso la propria abitazione.

Si chiede, pertanto, se il Ministro non ritenga opportuno emanare disposizioni alle banche affinché il sistema delle cassette di sicurezza venga attuato con maggiori forme di garanzia nell'interesse dei depositanti, fissando precise norme di sicurezza e stabilen-

do che tale servizio possa essere gestito solo da quelle banche in grado anche di mantenere nei locali all'uopo adibiti un continuo servizio di vigilanza.

(3 - 1723)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

FERRARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — (Già 3 - 1577)

(4 - 4481)

FORMA, ZANON, CIFARELLI, BRUGGER, BERTOLA, DERIU, ZACCARI, PALA, TOGNI, GAUDIO, SANTALCO, PACINI, LEGGIERI, SALERNO, FERRARI, MAZZEI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Gli interroganti chiedono di conoscere i motivi del disservizio che si manifesta nelle prenotazioni per i voli « Alitalia » da Roma: alla difficoltà di ottenere la comunicazione telefonica, si aggiungono, infatti, lunghe attese prima che venga data risposta, quando gli uffici sono finalmente in linea.

Desiderano, inoltre, essere informati circa le misure che saranno prese per evitare le gravose perdite di tempo che tale disfunzione dei servizi « Alitalia » reca ad uffici pubblici ed a privati e per ottenere un funzionamento meno scoraggiante di detto importante assetto dell'organizzazione dei trasporti e del turismo nazionale.

(4 - 4482)

CORRETTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

se sia a conoscenza delle condizioni in cui prestano la loro opera i lavoratori giornalieri presso l'INT di Napoli, i quali non hanno alcuna garanzia di lavoro continuativo, giacchè vengono chiamati sulla base

della necessità che giornalmente si presenta, sono soggetti al versamento di pesanti contributi, che vengono loro trattenuti sulla paga giornaliera — e sono obbligati a tale versamento anche quando non lavorano — non sono stati chiamati a sostituire nei turni quelli che fra loro sono deceduti e che, invece, sono stati rimpiazzati, per motivi clientelari, da elementi estranei al gruppo;

se non intenda intervenire affinché detti lavoratori siano assunti con regolare e continuativo rapporto di lavoro, ponendo fine ad una situazione che riveste il carattere di un vero e proprio appalto per lo sfruttamento dei lavoratori che sono costretti ad accettare per non essere colpiti dalla disoccupazione.

(4 - 4483)

SEMA, BACICCHI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della difesa.* — Per sapere:

se sono a conoscenza del fatto che il titolare della società « Radici e Gallinotti », con stabilimento in zona industriale di Trieste, che lavora esclusivamente su commesse di capi di vestiario da parte del Ministero della difesa, ha licenziato in tronco una dipendente, la signora Daniela Menegazzi, rappresentante sindacale della CGIL, per essersi allontanata dal posto di lavoro per recarsi alla *toilette*, ma in realtà come rappresaglia antisindacale essendosi già frequentemente verificati episodi di intolleranza antidemocratica, con imposizioni di multe in denaro, sospensioni e ricatti morali verso i dipendenti, sia residenti a Trieste ed in provincia, sia provenienti dalla zona B;

se non ritengono doveroso un sollecito intervento per porre termine ad uno stato di cose intollerabile — soprattutto in una azienda che lavora per le Forze armate e quindi per il discredito che ne deriva anche presso i cittadini e l'opinione pubblica di una nazione amica — e per ristabilire nell'azienda il rispetto della legge, della Costituzione e dello statuto dei diritti dei lavoratori.

(4 - 4484)

SEMA, BACICCHI. — *Ai Ministri della difesa e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere la reale consistenza e la probabile durata delle commesse di lavoro per conto del Ministero della difesa alla società « Radici e Gallinotti — Confezioni », in Trieste zona industriale, in considerazione del fatto che molto frequentemente il titolare, signor Gallinotti, fa pesare sulle maestranze, come elemento di intimidazione, la possibilità che le commesse vengano a diminuire od a cessare totalmente, oppure la sua intenzione di chiudere lo stabilimento.

Per sapere, inoltre, se i Ministri interrogati non ritengono, con un loro intervento, di porre termine a tale inaccettabile situazione di incertezza e di pressione.

(4 - 4485)

FERMARIOELLO, PAPA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere l'atteggiamento che assumerà qualora venga avanzata richiesta di importazione temporanea di prodotti farmaceutici e presidi medico-chirurgici dalla multinazionale « Merrell », che vanificherebbe la lotta in corso delle maestranze della società americana, minacciate da ben 381 licenziamenti, di cui 10 già eseguiti.

Gli interroganti ricordano:

1) che la multinazionale « Merrell » in passato ha già proceduto all'importazione di tali prodotti;

2) che i licenziamenti oggi minacciati si inseriscono in un più vasto disegno di totale smantellamento della produzione e della ricerca farmaceutica e biologica, realizzate negli stabilimenti di Napoli e di Sant'Antimo e sostenute con pubblico danaro (« Isveimer » - Cassa per il Mezzogiorno);

3) che la multinazionale « Merrell » ha programmato lo sfruttamento del mercato farmaceutico italiano, disattivando ogni iniziativa capace di sviluppare la ricerca, di incrementare l'occupazione e di qualificare la produzione, e tutto ciò in spregio agli indirizzi cui il Governo italiano ha vincolato il progetto di riforma sanitaria.

(4 - 4486)

FERMARIOELLO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere, finalmente, dopo inutile attesa di risposta a precedenti interrogazioni, in che modo si intenda affrontare e risolvere il problema, divenuto ormai esemplare, del riforamento idrico dell'isola di Capri.

(4 - 4487)

FERMARIOELLO, ABENANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se risulti a verità che il gestore dell'agenzia in appalto della società assicuratrice « La Concordia », con sede in Napoli, in via De Gasperi 45, ha sistematicamente violato i diritti previdenziali e contrattuali di tutti i suoi dipendenti, pagati a sottosalarario e non coperti da contributi assicurativi, e, in occasione della recente azione sindacale per il rinnovo del contratto nazionale di categoria, ha licenziato per rappresaglia antisindacale, e senza giusta causa, numerosi lavoratori dipendenti.

In caso affermativo, gli interroganti chiedono quali misure si intendano adottare per assicurare il rispetto della legge, anche in considerazione del fatto che la s.p.a. « La Concordia », che da tempo ha assorbito il portafoglio della s.m.s. « La Prudente », supera largamente i 15 dipendenti.

(4 - 4488)

FERMARIOELLO, ABENANTE. — *Al Ministro dei trasporti.* — In considerazione delle pressanti sollecitazioni delle popolazioni interessate, si chiede di conoscere quali siano le ragioni che impediscono ancora l'apertura della stazione delle Ferrovie dello Stato Madonna delle Grazie, sulla tratta Torre Centrale-Gragnano, dal momento che i lavori sono ultimati ed ogni atto occorrente sembra essere stato compiuto.

(4 - 4489)

BRANCA, GALANTE GARRONE. — *Ai Ministri dell'interno, della difesa e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se sia vero che la nota, recente incriminazione dei giornalisti Pietra ed Isman è stata

preceduta ed in qualche modo provocata da denunce dell'autorità di polizia, giudiziaria e non;

in caso affermativo, che cosa intendano fare i Ministri dell'interno e della difesa perchè in futuro non si scambi grossolanamente o volutamente per istigazione a delinquere un normale esercizio del diritto di cronaca;

che cosa intenda fare il Ministro di grazia e giustizia, anche con opportuni disegni di legge — al di là del processo penale contro i due giornalisti, estraneo alla competenza del Governo — perchè l'indirizzo politico muti in modo da evitare in futuro macroscopici errori come quello in oggetto, errori che fanno dubitare dell'aderenza ai principi della Costituzione da parte di certa nostra Magistratura, troppo spesso colpita da ritornanti conati repressivi, molto graditi, del resto, a qualche ambiente politico carico di veleno autoritario, specialmente nei riguardi della stampa che si sottragga al suo controllo.

(4 - 4490)

MINNOCCI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se risponde al vero che nel comune di Fontechiari, in occasione della consultazione elettorale del 15 e 16 giugno 1975, sono state ammesse al voto numerose persone che recentemente avevano ottenuto l'iscrizione all'anagrafe del suddetto comune, pur avendo la propria residenza di fatto altrove;

quali indagini si intendono esperire in merito;

quali provvedimenti si ritiene di dover adottare ove il fatto segnalato si sia effettivamente verificato.

(4 - 4491)

MINNOCCI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se sono venuti a conoscenza delle gravissime irregolarità — ampiamente segnalate anche dalla stampa — che si sarebbero veri-

ficcate in occasione della consultazione elettorale del 15 e 16 giugno 1975 nel comune di Rocca d'Arce;

quali indagini sono state o si intendono disporre per acclarare la verità circa i fatti denunciati;

quali provvedimenti sono stati adottati o si ritiene di adottare.

(4 - 4492)

MINNOCCI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se non ritenga opportuno adoperarsi attivamente affinché gli statuti dell'Organizzazione mondiale del turismo siano quanto prima ratificati dal nostro Paese, secondo quanto è stato di recente auspicato, fra gli altri, dalla Commissione delle questioni economiche e dello sviluppo dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

(4 - 4493)

SIGNORI. — *Al Ministro della sanità.* — (Già 3 - 1495).

(4 - 4494)

LI VIGNI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere il pensiero del suo Ministro sugli aspetti fiscali collegati ai movimenti di denaro relativi al mutamento di società da parte dei calciatori.

Pare, infatti, all'interrogante che se sciaguratamente esistesse ancora l'istituto della schiavitù, dovrebbe essere indubbia l'applicazione dell'IVA alle relative vendite. Certo, diverso è il caso del calciatore, la cui personalità umana è sempre apprezzata con particolare calore dalla società, contemporaneamente alla sua vendita: non si comprende, però, come si possa negare che si tratti di vendita, almeno quando circola denaro e non si ricorre al baratto e quando notoriamente si pagano percentuali a mediatori, pur fieramente negandolo.

(4 - 4495)

**Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 17 luglio 1975**

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 17 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 11 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 11

Votazione del disegno di legge:

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (538-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

(*Relazione orale*).

ALLE ORE 17

I. Discussione, ai sensi dell'articolo 77, primo comma, del Regolamento, della richiesta di dichiarazione d'urgenza per il disegno di legge:

Nuova disciplina delle attività musicali (2191).

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1975, n. 264, concernente modificazioni alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (2171).

(*Relazione orale*).

La seduta è tolta (ore 20).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari